

## **Schema di Intesa tra Regione Lombardia, UPL e Province lombarde per l'esercizio delle funzioni regionali confermate, ai sensi delle leggi regionali 19/2015 e 32/2015**

### **Triennio 2024-2026**

RICHIAMATI gli indirizzi che hanno definito il rapporto Regione-Province/Città Metropolitana contenuti nell'"Intesa tra Regione Lombardia, UPL, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per il rilancio degli Enti e per l'esercizio delle funzioni regionali confermate ex l.r. 19/2015 e l.r. 32/2015 e delle ulteriori funzioni regionali conferite Biennio 2022-2023", prosecuzione in forma articolata dell'Intesa riferita al triennio precedente, e i principi che tali Istituzioni hanno in essa condiviso, con particolare riferimento:

- alla necessità
  - di una profonda rivisitazione dell'impianto normativo della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni), di scelte legislative da parte del Parlamento chiare e coerenti sul piano istituzionale, organizzativo e finanziario, per garantire la piena funzionalità degli Enti provinciali;
  - che le Province, in quanto Enti costitutivi della Repubblica, come affermato dall'art.114 della Costituzione, siano poste nelle condizioni di svolgere il proprio ruolo, potendo contare su: funzioni fondamentali di area vasta ben definite; ulteriori funzioni eventualmente loro conferite dalle Regioni; organi politici pienamente riconosciuti e legittimati dal voto popolare; una organizzazione dell'ente e del personale tale da permettere la piena funzionalità dell'apparato amministrativo; una autonomia finanziaria tale da assicurare le risorse necessarie alla copertura delle spese per le funzioni fondamentali;
  - di una riorganizzazione di una rete degli enti territoriali che consenta di erogare servizi di qualità ai cittadini in un'ottica di semplificazione amministrativa e di possibile riduzione dei costi delle strutture amministrative della Lombardia;

DATO ATTO che, pur nel complesso contesto soprarichiamato, Regione Lombardia ha in questi anni improntato il proprio rapporto con Province e Città Metropolitana, anche in coerenza con il "*Documento condiviso sui criteri per il riordino istituzionale di Province e Città Metropolitane in materia elettorale*", sottoscritto il 12/3/2019 tra Regione Lombardia, UPL, ANCI Lombardia e Città Metropolitana di Milano, che può essere considerato la proposta lombarda alla riforma istituzionale di Province e Città Metropolitane, al pieno riconoscimento del ruolo determinante e strategico che deve essere ad esse nuovamente riconosciuto nel governo dei rispettivi territori e nel ruolo istituzionale attribuito loro dalla Costituzione (art. 114);

RITENUTO, altresì, che debba essere ulteriormente rafforzato il ruolo delle Province in relazione al riconoscimento delle competenze per il coordinamento dello sviluppo locale e per l'adozione e l'aggiornamento di un Piano strategico, oggi previste solo per le Città Metropolitane. Il riconoscimento della funzione di pianificazione strategica e territoriale è infatti indispensabile per valorizzare le vocazioni dei territori;

RILEVATO che, in materia di personale, occorra completare la riforma introdotta dal decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 e finalizzata al superamento della logica del turn-over, per favorire l'immissione di nuovo personale negli enti che si trovano in condizioni di sostenibilità finanziaria e consentire in tal modo di ampliare gli spazi di assunzione nel comparto, nonché neutralizzare i vincoli in materia di assunzioni per le funzioni conferite, non pienamente recepito dal decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2022 "Individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle Province e delle Città metropolitane", da modificare auspicabilmente in tal senso;

DATO ATTO che le attività in materia di protezione civile, tra cui la gestione delle emergenze, hanno posto in evidenza il ruolo determinante svolto dalle Province, a cominciare proprio dall'attività di presidio e coordinamento dei territori in tale ambito;

DATO ATTO che i principi soprarichiamati appaiono in linea con quelli espressi nel testo unificato adottato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente "Affari costituzionali" del Senato, "Nuova disciplina in materia di funzioni fondamentali, organi di governo e sistema elettorale delle Province e delle Città metropolitane e altre disposizioni relative agli Enti Locali" per quanto attiene ai nuovi assetti istituzionali, al ruolo di riferimento nello specifico delle Province per i rispettivi Comuni, al percorso verso la stabilità finanziaria dei bilanci, al rafforzamento di assetti e competenze del personale nonché della capacità amministrativa, ai processi di digitalizzazione, agli investimenti nei settori dell'edilizia scolastica e delle infrastrutture stradali, nonché al ruolo delle Province stesse ai fini della programmazione e dell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

CONSIDERATO che:

- si rende ora necessario rinnovare l'Intesa soprarichiamata per il triennio 2024-2026, nell'ambito del consolidato e sempre più articolato ruolo delle Province e delle funzioni ad esse confermate dalle vigenti ll.rr. 19 e 32/2015, proseguendo l'opera di rilancio della piena titolarità delle Province nell'esercizio delle funzioni amministrative, assicurando una dotazione organica adeguata in ordine ai contingenti e alle professionalità e il riconoscimento delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni confermate;

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Regione Lombardia, Unione Province Lombarde e Province condividono quanto segue:

## **1. Oggetto dell'Intesa**

La presente Intesa, ai sensi delle ll.rr. 19/2015 e 32/2015, intende disciplinare i rapporti tra Regione Lombardia e Province, confermando e rafforzando la collaborazione tra tali Enti territoriali in ordine a:

1. esercizio delle funzioni conferite confermate relative a Protezione civile, Cultura, Vigilanza ittico-venatoria, Turismo, Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS), Vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato, Servizi portuali delle Province di Cremona e Mantova, oltre che delle funzioni ambientali, di Governo del Territorio e nel settore dei Trasporti (funzioni, queste ultime, già conferite alle Province precedentemente alla riforma introdotta dalla l. n. 56/2014 e che trovano nella presente Intesa una declinazione di dettaglio), individuando ove possibile:
  - a) il finanziamento delle funzioni confermate;
  - b) i contingenti di personale dedicato all'esercizio delle funzioni confermate e relativa organizzazione;
  - c) linee d'indirizzo e di orientamento delle Direzioni Generali regionali competenti per l'esercizio delle funzioni confermate;
2. esercizio di ulteriori funzioni conferite: Servizi per il lavoro - Centri per l'Impiego e collocamento mirato dei disabili; Funzioni in materia di Opere pubbliche; gestione della Rete Escursionistica della Lombardia (REL), precisando ambiti di competenza e linee di indirizzo;
3. attività d'interesse regionale: Disabilità – Eliminazione Barriere architettoniche e sperimentazione in tema di Imposta provinciale di trascrizione dei veicoli (IPT);
4. forme di sinergia e di raccordo inter-istituzionale da sviluppare anche mediante percorsi formativi per lo sviluppo e l'aggiornamento delle competenze.

## **2. Criteri e modalità di finanziamento, di monitoraggio e di rendicontazione**

Si condivide quanto segue:

- a) Regione Lombardia riconosce alle Province la copertura della spesa del personale preposto alle funzioni conferite confermate, nonché dei costi diretti di svolgimento delle funzioni medesime, determinati in spesa corrente e in conto capitale su base annuale e in previsione sulle tre annualità di validità dell'Intesa (2024 - 2026) per un valore complessivo di € 50.526.553,00 (di cui 4.061.553,00 in conto capitale) secondo la tabella sotto riportata:

	Riparto corrente 2024 - 2025	Riparto corrente 2026 quota aggiuntiva	Riparto corrente 2026 totale	Riparto investimenti annuo	Dotazione correnti sul triennio	Dotazione investimenti sul triennio	Totale correnti e capitale
<b>BERGAMO</b>	1.945.000 €	120.000 €	2.065.000 €	221.576 €	5.955.000 €	664.727 €	6.619.727 €
<b>BRESCIA</b>	2.915.000 €	120.000 €	3.035.000 €	251.666 €	8.865.000 €	754.999 €	9.619.999 €
<b>COMO</b>	1.345.000 €	160.000 €	1.505.000 €	119.119 €	4.195.000 €	357.358 €	4.552.358 €
<b>CREMONA</b>	900.000 €	80.000 €	980.000 €	71.359 €	2.780.000 €	214.076 €	2.994.076 €
<b>LECCO</b>	1.110.000 €	40.000 €	1.150.000 €	67.070 €	3.370.000 €	201.209 €	3.571.209 €
<b>LODI</b>	785.000 €	40.000 €	825.000 €	45.762 €	2.395.000 €	137.287 €	2.532.287 €
<b>MANTOVA</b>	1.250.000 €	40.000 €	1.290.000 €	81.962 €	3.790.000 €	245.886 €	4.035.886 €
<b>MONZA BRIANZA</b>	1.135.000 €	40.000 €	1.175.000 €	173.735 €	3.445.000 €	521.204 €	3.966.204 €
<b>PAVIA</b>	1.580.000 €	40.000 €	1.620.000 €	108.520 €	4.780.000 €	325.561 €	5.105.561 €
<b>SONDRIO</b>	735.000 €	40.000 €	775.000 €	36.001 €	2.245.000 €	108.003 €	2.353.003 €
<b>VARESE</b>	1.535.000 €	40.000 €	1.575.000 €	177.081 €	4.645.000 €	531.243 €	5.176.243 €
	<b>15.235.000 €</b>	<b>760.000 €</b>	<b>15.995.000 €</b>	<b>1.353.851 €</b>	<b>46.465.000 €</b>	<b>4.061.553 €</b>	<b>50.526.553 €</b>

- b) i finanziamenti regionali indicati sono integrati da ulteriori introiti - riportati nel testo, in corrispondenza di ciascuna funzione -, derivanti dall'esercizio di funzioni specifiche o finanziati da Regione in ordine allo svolgimento di attività attinenti ai singoli settori di competenza;
- c) il contributo alle Province per spesa corrente viene garantito ed erogato per intero annualmente secondo le seguenti modalità e tempistiche:
- acconto pari al 70% entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Intesa per l'anno 2024 ed entro il 31 gennaio per le annualità successive;
  - saldo entro il 30 aprile dell'annualità successiva a quella di riferimento a seguito di presentazione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, della seguente documentazione:
    - rilevazione numero unità di personale e costi (Allegato 2)
    - relazione sull'attività annuale svolta (Allegato 3)
    - rendicontazione spese per il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Allegato 3bis)
    - rilevazione annuale degli introiti in materia ambientale (Allegato 4)
    - ricognizione del personale delle funzioni ambientali (Allegato 5)
    - relazione annuale sulle funzioni ambientali (Allegato 6);

e di espressione del parere positivo delle Direzioni generali regionali competenti sull'attività svolta in relazione alla documentazione presentata;

d) il contributo alle Province per spesa in conto capitale viene erogato annualmente secondo le seguenti modalità e tempistiche:

- a. acconto pari al 70% entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Intesa per l'anno 2024 ed entro il 31 gennaio per le annualità successive;
- b. saldo entro il 30 aprile dell'annualità successiva a quella di riferimento a seguito di presentazione, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza, della rendicontazione degli investimenti realizzati corredata di schede sintetiche descrittive, complete dei relativi CUP. Per la copertura finanziaria delle spese derivanti dalla presente Intesa è previsto, da parte di Regione, il ricorso all'indebitamento; conseguentemente, l'utilizzo dei contributi assegnati potrà avvenire unicamente per spese di investimento ai sensi della L. 24 dicembre 2003, n. 350 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2004)", art. 3, comma 18, che definisce la natura degli investimenti finanziabili da debito;

e) Province e Regione, con il coinvolgimento delle Direzioni regionali competenti, si impegnano a definire ed attuare un percorso operativo finalizzato alla definizione ed applicazione di standard di qualità riferiti alle funzioni regionali confermate di cui alla presente Intesa, da monitorare periodicamente, secondo la seguente tempistica:

2024: definizione di standard di qualità e relativi indicatori

2025: rilevazione dei valori ex ante degli indicatori e definizione dei target

2026: applicazione degli standard di qualità definiti e monitoraggio degli indicatori.

<b>3 Personale provinciale dedicato alle funzioni conferite confermate</b>
--

Si condivide quanto segue:

- a) all'esercizio delle funzioni confermate di cui alla presente Intesa sono preposti i contingenti di personale, come definiti nell'Allegato 1, che riporta il personale attualmente presente e quello finanziabile per l'esercizio delle medesime funzioni, articolato per funzioni regionali e per Province di appartenenza;
- b) le risorse correnti di cui al precedente paragrafo 2 (€ 46.465.000,00 in parte corrente) assicurano la copertura dei costi del personale complessivamente indicato nel precitato Allegato 1, sia di quello attualmente presente sia di quello

attualmente vacante e di quello che si renderà tale, successivamente alla sottoscrizione della presente Intesa.

L'acquisizione del personale attualmente vacante e di quello che si renderà tale, successivamente alla sottoscrizione della presente Intesa, sarà comunicata, con particolare riferimento alla necessità che il personale subentrante a quello cessato abbia almeno il medesimo livello d'inquadramento giuridico e profilo professionale, alle Direzioni Generali regionali competenti;

- c) le risorse correnti di cui al precedente paragrafo 2 sono altresì destinate alla copertura delle spese dirette e generali correlate all'esercizio delle funzioni, stimate in un importo corrispondente al 4% del costo del personale di nuova acquisizione;
- d) di effettuare una puntuale ricognizione del personale attribuito alle funzioni conferite in materia ambientale, suddiviso per singola funzione, come riportato nella tabella allegata (Allegato 5).

**4. Linee d'indirizzo delle Direzioni Generali regionali in merito agli obiettivi e all'esercizio delle funzioni confermate, di ulteriori funzioni conferite e delle attività d'interesse regionale**

**4.1 Funzioni confermate (con utilizzo del contingente di personale di cui all'Allegato 1)**

**Protezione Civile**

Nell'ambito del Sistema regionale di Protezione civile, alle Province del territorio regionale lombardo, quali Enti di area vasta e ambiti territoriali e organizzativi ottimali di cui all'articolo 3, comma 3, del Codice della Protezione Civile (D.Lgs n. 1/2018), sono delegate le funzioni di cui all'art. 6 della l.r. 27/2021 "Disposizioni regionali in materia di Protezione Civile", con possibilità di esercizio delle medesime anche in modalità coordinata o in forma associata, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

In particolare, Regione e Province concordano che saranno svolte dagli Enti di area vasta le seguenti azioni:

**a) Previsione e prevenzione dei rischi:**

- 1) rilevazione e monitoraggio dei rischi sul territorio di competenza;
- 2) attività di sensibilizzazione e diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione civile a supporto e integrazione di quella di competenza dei Comuni;

3) attuazione sul territorio di competenza delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;

4) rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle attività di previsione e prevenzione dei rischi sul territorio di competenza;

b) Pianificazione di area vasta:

1) redazione, adozione e attuazione del Piano di Area vasta di Protezione civile, a valere anche quale piano d'ambito di Protezione civile, nel rispetto degli indirizzi regionali e in raccordo con la Prefettura competente;

2) valutazione periodica del Piano di Area vasta di Protezione civile, anche mediante l'esperimento di apposite esercitazioni, ai fini del relativo eventuale aggiornamento o anche revisione, nel rispetto degli indirizzi regionali;

3) supporto ai Comuni, anche in forma associata, nello svolgimento delle attività di competenza, riguardo a previsione, prevenzione e redazione dei piani di emergenza;

4) verifica periodica del coordinamento e della coerenza dei Piani e Programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio di propria competenza e degli ulteriori strumenti di pianificazione strategica territoriale di propria competenza con gli scenari di rischio e le strategie operative definiti nella pianificazione di Protezione civile;

c) Gestione e superamento dell'emergenza:

1) attivazione dei servizi urgenti di propria competenza, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di livello locale o di area vasta;

2) approntamento, ove non già previsto, organizzazione e gestione della Sala operativa di area vasta, destinata ad operare in raccordo con la Sala operativa regionale e con le Prefetture territorialmente competenti;

3) raccordo con la Prefettura territorialmente competente, ferme restando le rispettive competenze, ai fini dell'attuazione del Piano di Area vasta di Protezione civile e dell'adozione dei provvedimenti conseguenti;

4) attivazione, direzione e coordinamento del volontariato organizzato di Protezione civile esistente sul territorio di competenza, e, per quanto specificamente attiene al coordinamento operativo, in collaborazione con i Comitati di coordinamento del volontariato, raccordandosi con i Comuni interessati dall'evento calamitoso e dandone immediata comunicazione alla Regione;

5) organizzazione, gestione e attivazione, con la collaborazione dei Comitati di coordinamento del volontariato, delle Colonne mobili di area vasta, quali componenti per moduli specialistici della Colonna mobile regionale; a ciascuna Colonna mobile di area vasta possono essere chiamati a partecipare, a seconda delle caratteristiche e della specificità degli eventi emergenziali in corso e sotto la direzione dell'ente di riferimento, tutti i soggetti che costituiscono il sistema di area vasta di Protezione civile e che operano nell'ambito territoriale di riferimento, fra i quali assume particolare rilevanza, quale struttura operativa principale per il sistema di Protezione civile lombardo, il volontariato organizzato;

- 6) coordinamento dell'attivazione dei Centri polifunzionali di Emergenza e gestione e manutenzione dei Centri polifunzionali di Emergenza di diretta competenza;
- 7) supporto ai Comuni per la gestione e il superamento delle emergenze, ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali;
- 8) svolgimento di attività di formazione, in concorso con la Regione;
- 9) raccolta dei dati e compilazione delle schede di primo accertamento danni causati da evento calamitoso mediante apposito applicativo informatico, in conformità agli indirizzi regionali;

d) Individuazione, all'interno del territorio di competenza, di eventuali sub-ambiti operativi.

Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli Enti di area vasta, al fine di garantire un coordinamento uniforme su tutto il territorio regionale delle attività di Protezione civile, sono tenuti ad attenersi agli atti di indirizzo adottati dalla Giunta regionale, fatte salve, ove previste, le direttive di competenza statale.

Al fine di garantire l'effettività dello svolgimento delle funzioni delegate, gli Enti di area vasta provvedono all'ordinamento dei propri uffici, anche mediante l'adozione di un'adeguata struttura organizzativa, dotata di professionalità qualificate e specificamente formate e aggiornate, ivi inclusa la nomina di un responsabile di Protezione civile in possesso di formazione specifica.

Ferme restando le attribuzioni e le competenze dei Sindaci in qualità di autorità territoriali di Protezione civile, espressamente disciplinate e individuate dal Codice e declinate e specificate dalla legge regionale, i Presidenti delle Province lombarde, nelle situazioni emergenziali, sono responsabili, nel rispetto del principio di sussidiarietà, dell'organizzazione generale dei soccorsi nel territorio di competenza e sono, altresì, responsabili della comunicazione alle popolazioni dei territori di competenza e agli organi di informazione.

Per un più efficace espletamento delle attività di Protezione civile, le Province possono stipulare apposite convenzioni con il volontariato organizzato di Protezione civile, ivi inclusi i Comitati di coordinamento del volontariato di Protezione civile, se costituiti nella forma di associazione. Il contenuto minimo e vincolante delle convenzioni con i Comitati di coordinamento del volontariato è disciplinato da apposite linee-guida adottate dalla Giunta regionale.

Inoltre, per un più efficace esercizio delle funzioni e delle attività di Protezione civile di cui al presente articolo, le Province possono, altresì, avvalersi di altri enti locali, ivi incluse le Comunità Montane, e degli Enti gestori dei parchi regionali territorialmente interessati, mediante appositi accordi e convenzioni ai sensi della normativa vigente.

Le Province, ai sensi della l.r. 31/2008, svolgono altresì le attività di lotta attiva agli incendi boschivi e redigono il Piano Locale di Prevenzione AIB nell'ambito del territorio di competenza.



### Ulteriori contributi regionali a favore delle Province per la funzione:

- Antincendio boschivo: per il triennio 2024-2026 la ripartizione delle risorse previste a bilancio per tutti gli Enti territoriali con competenza AIB (pari, complessivamente, a 3 milioni per ciascuna annualità 2024-2026 per tutti gli Enti forestali - Province, Città metropolitana, Parchi e Comunità montane) verrà effettuata in relazione agli indicatori previsti dal Piano Regionale in materia di antincendio boschivo; per il biennio 2022-2023 il contributo regionale è stato pari, rispettivamente, a € 454.896,55 e a € 454.896,55;
- Piani locali di prevenzione antincendio boschivo: € 98.638,16 nel 2024 (€ 117.295,89 nel 2023);
- Colonne mobili provinciali: € 1.815.077,59 nel 2024 (€ 2.949.501,07 nel 2022 ed € 4.282.246,37 nel 2023); per il triennio 2024-2026 la ripartizione delle risorse previste a bilancio per Città Metropolitana e Province (pari, complessivamente, a 1 milione nel 2024 e a 2 milioni sia per il 2025 che per il 2026) verrà effettuata in relazione ai criteri che saranno definiti con DGR;
- Manutenzione mezzi: € 317.658,56 nel 2022, € 332.685,95 nel 2023 ed € 332.685,95 nel 2024; per il biennio 2025-2026 la ripartizione delle risorse previste a bilancio per Città Metropolitana e Province (pari, complessivamente a € 400.000 sia per il 2025 che per il 2026) verrà effettuata in relazione ai criteri che saranno definiti con DGR;
- Funzionamento del Nucleo Tecnico Operativo valanghe: € 89.700,00 nel 2023 ed € 85.000,00 nel 2024.

### **Vigilanza Ittico – Venatoria**

a) Regione, UPL e Province nell'esercizio della funzione di vigilanza ittico venatoria ritengono, quale obiettivo fondamentale, garantire le attività di controllo e vigilanza sull'applicazione della l.r. 26/93 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria", ai fini della tutela e della salvaguardia della fauna selvatica omeoterma, che la legge statale in materia (l. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio") definisce patrimonio indisponibile dello Stato, nonché sull'applicazione del titolo IX della l.r. 31/2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale", che detta disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione;

b) Si riconosce la specificità dei servizi di vigilanza provinciale che, in base all'art. 27 della Legge 157/92 e agli artt. 48 e 49 della l.r. 26/93, svolgono da sempre il controllo dell'attività venatoria e di repressione del bracconaggio e forniscono un indispensabile supporto alla gestione della fauna selvatica (es. attività di controllo riduttivo della fauna, censimenti). I servizi di vigilanza rappresentano, inoltre, il naturale collegamento tra l'amministrazione competente in materia faunistico venatoria (oggi Regione) e gli organismi di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini di Caccia; La vigilanza provinciale, inoltre, su richiesta dei

competenti uffici regionali, effettua i controlli finalizzati al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di caccia e pesca.

c) Si evidenzia che il personale operante presso tali servizi riveste un ruolo di primo piano e ha, nel tempo, acquisito specifiche e ormai insostituibili competenze nelle attività di rilevamento ambientale e faunistico e fornisce, pertanto, un indispensabile apporto in termini di conoscenza del patrimonio naturalistico del territorio, anche in relazione alla gestione dei grandi carnivori, quali specie di interesse conservazionistico tutelate a livello comunitario attraverso attività di monitoraggio sistematico e opportunistico, accertamento dei danni da predazione (implementazione del database regionale) e partecipazione alle squadre di emergenza orso previste dal PACOBACE. Sulla base dell'esperienza maturata in diversi contesti ambientali, faunistici e sociali, delle limitazioni all'assunzione di nuovo personale imposte alle amministrazioni pubbliche, del miglioramento del sistema viario e delle nuove tecnologie a disposizione per personale di vigilanza si può proporre un rapporto operatore vigilanza dipendente dagli Enti di area vasta/territorio ogni 9.000 ettari.

Tale parametro potrebbe essere rimodulato, nei diversi territori, in funzione delle condizioni morfologiche e idrografiche, della densità venatoria e del rilievo dell'attività alieutica e di pesca professionale che insiste sullo stesso, al fine di assicurare un più efficace sistema di controllo del territorio e di repressione del bracconaggio.

d) Si sottolinea che il personale del Servizio di vigilanza delle Province riveste altresì un ruolo di primaria rilevanza ai fini dello svolgimento e del coordinamento delle attività di monitoraggio e controllo del cinghiale nell'ambito degli interventi a contrasto ed eradicazione della peste suina africana, in attuazione delle ordinanze del Commissario straordinario alla PSA e degli altri provvedimenti adottati dagli organi competenti. Ciò si declina, tra l'altro, negli interventi di prelievo di cinghiali con arma da fuoco e tramite trappolaggio; nel coordinamento degli interventi a supporto effettuati da personale di vigilanza venatoria volontaria e da personale volontario abilitato al controllo della specie; nella partecipazione ai GOT – Gruppi Operativi Territoriali di cui all'Ordinanza n. 5/2023 del Commissario straordinario; nella verifica del rispetto delle misure di biosicurezza disposte dall'ordinanza medesima per le attività faunistico-venatorie e cinofile.

e) Regione, UPL e Province concordano le seguenti azioni prioritarie rispetto a:

1. Personale assegnato alla funzione:

- formare nuovo personale da dedicare allo svolgimento della funzione, al fine di non disperdere il patrimonio di competenze e professionalità acquisite;
- assicurarsi che detto personale svolga in via esclusiva, salve comprovate esigenze straordinarie, la funzione di vigilanza ittico – venatoria;

2. Modalità di monitoraggio: annualmente le Province e la Città Metropolitana trasmettono alla Regione:

- un rapporto sull'attività di vigilanza riportante il numero degli accertamenti effettuati e il relativo numero di sanzioni comminate, affinché la Giunta regionale lo trasmetta all'amministrazione statale competente (oggi Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 57 della l.r. 26/93;
- la rendicontazione delle ulteriori attività svolte ai sensi della l.r. 26/93, nonché della presente Intesa.

3. Modalità di raccordo: si concorda di organizzare Tavoli di lavoro con periodicità almeno semestrale tra i competenti uffici delle Direzioni Generali regionali (Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste e Direzione Generale Enti Locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo Risorsa idrica) e i responsabili dei servizi di vigilanza provinciali e metropolitano, anche ai fini di una condivisione preliminare delle linee-guida regionali con contenuto tecnico/operativo;

4. Coordinamento dei servizi a livello territoriale: l'attività di vigilanza ittico-venatoria è oggetto di programmazione periodica attraverso incontri di coordinamento a livello territoriale che coinvolgono, con cadenza mensile, il responsabile della vigilanza provinciale/metropolitana e il dirigente (o suo delegato) dell'UTR – Ufficio Territoriale regionale di riferimento;

f) Posto che il servizio di vigilanza ittico venatoria implica oltre alle fondamentali funzioni di controllo dell'attività venatoria e di repressione del bracconaggio, il supporto alla gestione della fauna selvatica (es. attività di controllo riduttivo della fauna, censimenti), si intende, inoltre, proseguire la collaborazione per il supporto alle funzioni di competenza regionale, che saranno dettagliate con appositi accordi (recupero animali feriti e debilitati e successivo trasporto presso i CRAS e deceduti da consegnare presso i centri di smaltimento);

g) Si evidenzia la necessità di presidiare le attività di controllo della fauna selvatica ai sensi di quanto previsto dall'art. 41 della L.r. 26/93 nonché di messa a disposizione di spazi idonei per il deposito di materiali vari. In questo ambito si riconosce la priorità degli interventi finalizzati al contenimento, attraverso interventi finalizzati al depopolamento della specie cinghiale, del virus della PSA. A seguito dell'accertata presenza del virus della PSA in un numero considerevole di Comuni ricadenti nel territorio della Provincia di Pavia, l'attuale contingente finanziabile di personale assegnato alla vigilanza ittico-venatoria viene implementato, come da Allegato 1, di almeno tre unità (1 ufficiale e 2 agenti) per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze del Commissario Straordinario e del Presidente della Regione Lombardia.

Ulteriori contributi regionali per la funzione:

- Annualità 2024-2026: attività di recupero fauna selvatica

Quota parte di euro 300.000 all'anno da suddividere tra Città Metropolitana e Province lombarde e da quantificare all'inizio di ogni anno in base ai consuntivi presentati da Città Metropolitana e Province lombarde nell'anno precedente per il recupero della fauna selvatica e trasporto animali feriti e deceduti;

- Annualità 2023-2026: attività di controllo del cinghiale per la prevenzione della diffusione della peste suina africana:
  - **Annualità 2023-2024:** Riconoscimento di un contributo per lo svolgimento delle attività di Vigilanza ittico venatoria di controllo del cinghiale per la prevenzione della diffusione della peste suina africana per un totale di euro 725.000 in parte corrente e in conto capitale (importi già comunicati alla Città metropolitana e alle Province) con DGR n. 1042 del 2 ottobre 2023.
  - **Annualità 2025-2026:** per le attività di controllo del cinghiale per la prevenzione e diffusione della peste suina africana sono previsti a bilancio euro 300.000 annui.

## Turismo

Ferme restando le funzioni di vigilanza, controllo e sanzione attribuite alle Province dalla l.r. 27/2015, nel triennio di riferimento Regione e Province concordano sul tendenziale incremento del contingente di personale di cui all'Allegato 1 della presente Intesa.

In tema di professioni turistiche, a seguito dell'entrata in vigore della L. 190/2023, recante la disciplina della professione di guida turistica, le funzioni di abilitazione sono in capo al Ministero, mentre le attività di vigilanza, controllo e sanzione sono attribuite ai comuni. Per tale motivo si provvederà ad adeguare la normativa regionale in materia di turismo, espungendo dalle competenze delle Province, quelle riferite alla professione di guida turistica. In vista di un possibile riavvio delle procedure di abilitazione per la professione di accompagnatore turistico, la Regione fornisce, previo confronto, adeguate disposizioni su competenze e requisiti richiesti, nonché sulle modalità di organizzazione delle eventuali sessioni d'esame, così come previsto dalla l.r. 27/2015, al fine di consentire alle Province di adempiere con efficacia a tale funzione.

Con riferimento alla professione di Direttore tecnico di Agenzia di Viaggio e Turismo, a seguito dell'approvazione del DM 5 agosto 2021, attuativo dell'articolo 20 del D.Lgs 79/2011, con la l.r. 16 dicembre 2021, n. 23 "Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021" si è provveduto al relativo adeguamento degli articoli 63 e 64 della l.r. 27/2015; conseguentemente, verranno applicate le procedure previste dalla normativa, così come aggiornata e dai seguenti atti di indirizzo relativamente alle procedure per l'abilitazione alla professione.

## Cultura

Regione e Province intendono dare piena attuazione alle funzioni conferite con l.r. 19/2015 in merito a:

1. Sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali. Si ritiene opportuno che tra Regione e Province si attivino forme di collaborazione per la valorizzazione della rete bibliotecaria regionale individuando un referente provinciale per i sistemi bibliotecari al fine di supportare l'attività di monitoraggio e censimento regionale delle biblioteche, riferire sulle attività e sulle esigenze dei sistemi bibliotecari del relativo territorio.

2. Promozione di servizi ed attività culturali di rilevanza locale;

3. Attività e sviluppo dei sistemi museali locali;

Con riferimento ai sistemi museali così come ai sistemi bibliotecari è necessario creare, in collaborazione con le Province, una rete di referenti. In particolare, circa le attività e lo sviluppo dei sistemi museali locali, Regione e Province concordano sull'opportunità che vengano individuati in ciascuna Provincia referenti specifici per il monitoraggio dello stato dell'arte dei sistemi museali locali del territorio e, in prospettiva, rispetto al necessario aggiornamento dei criteri di riconoscimento dei sistemi museali locali -di cui alla d.g.r. 8509/2008 - e della riapertura della relativa procedura di riconoscimento.

4. Coordinamento a livello provinciale delle attività di conoscenza, censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali all'interno degli istituti di conservazione o diffuso sul territorio attraverso piani operativi congiunti per la verifica dello stato dell'arte e la programmazione strategica delle attività, anche in raccordo coi soggetti del territorio, per supportare la fruizione e la valorizzazione – anche digitale - del patrimonio culturale e l'arricchimento dell'attrattività dei territori.

Regione e Province concordano che la valorizzazione delle iniziative di rilevanza locale proposte da istituti, enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni culturali, siano obiettivi preminenti per la diffusione della conoscenza e ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale presente sul territorio della Lombardia e per il raggiungimento della cooperazione tra i diversi livelli istituzionali.

A tal fine saranno avviati percorsi formativi destinati al personale provinciale e locale del settore.

## **Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore**

Il d.lgs. 117/2017 (cd. Codice del Terzo Settore) ha definito un nuovo sistema di registrazione degli enti del Terzo settore che si caratterizza, rispetto alla normativa previgente, per essere unico e nazionale. Il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) è unico, con regole di accesso, permanenza e fuoriuscita fissate dalla legge statale e poggia su un unico portale, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ricomprendendo tutti gli ETS (Enti del Terzo Settore) operanti in Italia.

Tale registro è operativamente gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma che, a tal fine, ha individuato secondo gli ordinamenti della stessa propri, la struttura competente per l'espletamento delle attività di competenza (art. 45 d.lgs. 117/2017 e art. 4 DM 106/2020).

Regione Lombardia, nel definire gli assetti organizzativi dell'Ufficio del RUNTS, ha optato per un modello decentrato (già con le d.g.r. XI/4561, 5508 e 5821 del 2021) che vede il coinvolgimento diretto nelle attività di competenza delle Province e della Città metropolitana di Milano. Ciò in continuità con la gestione dei precedenti registri del volontariato e dell'associazionismo e con la valorizzazione del ruolo delle Province lombarde e della Città metropolitana, in adesione al principio costituzionale di sussidiarietà.

Infatti, già il testo unico sul volontariato del 2008 (l.r. 1/2008) vedeva l'articolazione dei registri del volontariato complessivamente inteso in sezioni provinciali, coordinate dalla regia regionale. Così per le APS, ODV, CAV, associazioni di solidarietà familiare, associazioni senza scopo di lucro, gruppi di protezione civile categorie cui corrispondevano albi di settore insistenti su piattaforme regionali. Peraltro, le Province dal 2000 sono coinvolte nelle attività di vigilanza connesse agli enti con p.g. ex dpr 361/2000 (art. 4, comma 33 della l.r. 1/2000). Attività che il Codice del Terzo settore oggi affida per le Fondazioni all'Ufficio RUNTS (art. 90 CTS).

Stante il numero di procedimenti di competenza di Regione Lombardia – unico sul territorio nazionale - tale configurazione consente di far fronte all'impegno quantitativo richiesto dalla specificità del territorio lombardo come è stato sperimentato durante la fase di popolamento iniziale del RUNTS nell'ambito della quale sono state gestite dagli Uffici provinciali e della Città Metropolitana 11.462 posizioni, mantenendo il rapporto di prossimità degli ETS - fortemente radicati sul territorio in cui agiscono - con l'ente più vicino alla propria azione.

Resta fermo il coordinamento unitario di Regione Lombardia anche nei rapporti con il Ministero ed Infocamere, ente gestore della piattaforma, per non disperdere l'uniformità di trattamento degli ETS, principio ispiratore della riforma.

In attuazione dell'art. 14 della l.r. 2/2023, d.g.r. XII/1364 del 20 novembre 2023 l'Ufficio regionale del RUNTS della Lombardia è stato quindi stabilmente articolato in perimetri territoriali coincidenti con ciascuna delle Province lombarde e con la Città Metropolitana di Milano, a cui gli ETS afferiscono in funzione della sede legale.

Questo per tutte le 6 sezioni del Registro di competenza regionale.

Conclusa la fase di trasmigrazione delle ODV e delle APS iscritte nei registri regionali e nazionali previgenti e dato avvio alle nuove iscrizioni, nel corso del 2023 l'attività degli Uffici provinciali e della CCMI si è progressivamente estesa verso l'attivazione delle altre funzioni connesse alla piena operatività del RUNTS e alle funzioni di verifica e controllo connesse al mantenimento della qualifica di ETS da parte degli iscritti.

L'impegno quantitativo e qualitativo richiesto dalle funzioni e dalle attività proprie dell'Ufficio RUNTS impone pertanto la strutturazione di risorse umane dedicate che nel tempo accrescano le competenze richieste.

Per tale motivo, oltre alla dotazione finanziabile provinciale indicata nel prospetto di cui all'allegato 1, si rendono necessarie per l'assolvimento delle funzioni e delle attività di cui all'art. 14 della l.r. 2/2023 ulteriori 15 unità, retribuite con i fondi di cui all'art. 53, comma 3 del D.Lgs 117/2017, ripartite come segue, sulla base della consistenza numerica degli enti gravanti su ciascun territorio (rif. d.g.r. XII/1364 del 20.11.2023):

<b>Provincia</b>	<b>Contingente finanziabile aggiuntivo</b>
Bergamo	3
Brescia	3
Como	1
Cremona	1
Lecco	1
Lodi	0
Mantova	1
Monza Brianza	2
Pavia	1
Sondrio	0
Varese	2
<b>totale</b>	<b>15</b>

Stante la finalizzazione delle risorse di cui all'art. 53 comma 3 del d.lgs. 117/2017 – per legge da destinarsi in via esclusiva alle attività dell'Ufficio RUNTS e da rendicontarsi annualmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per il tramite della competente Direzione Generale –, eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle necessarie a garantire la copertura delle risorse umane di cui alla tabella che precede possono essere utilizzate da ciascuna Provincia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale, per potenziare ulteriormente l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui all'art. 14 della l.r. 2/2023.

## Attività di vigilanza e controllo conferita con l.r. 1/2000 (art. 4, comma 33, l.r. 1/2000)

In adempimento alle disposizioni di cui all'art. 4, co. 33 della l.r. 1/2000, le Province svolgono le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del Codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro primo, Titolo II, del Codice civile che operano in ambiti diversi da quello socio-sanitario e socio-assistenziale, per i quali tali funzioni sono attribuite alle ATS. Per le persone giuridiche il cui ambito di operatività è sovraprovinciale, le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sono esercitate dall'ATS o dalla Provincia in cui l'ente ha la sede legale.

### **Servizi portuali di Cremona e Mantova**

Ai sensi della l.r. n. 30/06, le funzioni relative alla gestione dei porti di Cremona e Mantova sono di competenza regionale e gestite dalle Province di Cremona e Mantova. Le Province trattengono il 90% dei canoni demaniali.

Regione, UPL e le Province di Cremona e Mantova sono d'accordo nel considerare che la gestione dei Porti regionali di Cremona e di Mantova è riconducibile a una serie di ambiti, in coerenza con quanto previsto dal r.r. 9/2015 sulla gestione del demanio della navigazione interna, quali:

1. funzioni e attività esercitate in qualità di autorità demaniale e di autorità portuale, relativamente ai porti e alle zone portuali, riferite in particolare a rilascio e vigilanza sulle concessioni, coordinamento e promozione delle operazioni portuali e commerciali e dei servizi di interesse generale, manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, programmazione delle strategie di sviluppo delle attività portuali, autorizzazioni connesse a servizi e operazioni portuali, sicurezza dell'ambito portuale;
2. funzioni di riscossione e di introito dei canoni da concessione demaniale e da servizi e operazioni portuali;
3. adozione, previa intesa con il Comune o con i Comuni interessati e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, del Piano regolatore portuale;
4. promozione di accordi con i soggetti competenti per la realizzazione e gestione dei raccordi ferroviari e stradali con i porti.

Tali funzioni sono pertanto esercitate dalle Province di Cremona e Mantova sulla base di quanto disposto dall'art. 8 della l.r. n.30/2006, con l'impegno da parte delle stesse – in attuazione dell'art 5 del R.R. 9/2015 – a rendicontare ogni anno a Regione sia sullo stato delle concessioni in atto, sia sull'utilizzo – ai fini di valorizzazione del demanio idroviario in gestione – della quota dei canoni trattenuta.

Si evidenzia pertanto la necessità che, a presidio di tali funzioni, sia confermato il personale dedicato alla gestione del demanio della navigazione.



La quota dei Canoni demaniali introitati dalle due Province nell'annualità 2022 è la seguente:

- Cremona € 1.144.698,75
- Mantova € 293.571,14

In base ai dati delle ultime annualità, le quote sopra riportate non hanno subito rilevanti scostamenti, se non quelli legati all'aggiornamento ISTAT; pertanto si può stimare l'introito per il periodo 2023-2026 come segue:

- Cremona: € 4.579.000,00
- Mantova: € 1.175.000,00

#### **4.2 Ulteriori funzioni confermate (senza utilizzo del contingente di personale di cui all'Allegato 1)**

##### **Funzioni Ambientali**

Regione e Province condividono l'esigenza di distinguere tra le funzioni attribuite direttamente da leggi statali e quelle attribuite con legge regionale, avviando a tale scopo una ricostruzione dettagliata delle funzioni in campo ambientale e delle risorse ad esse collegate (l'esito di tale ricognizione è di seguito riportata); tali attività saranno oggetto di monitoraggio in merito alle modalità e tempistiche di esercizio.

Ai fini del monitoraggio delle funzioni ambientali conferite condivise e qui evidenziate, le Province redigeranno una relazione annuale secondo lo schema allegato alla presente Intesa (Allegato 6).

Si conferma inoltre la necessità di fornire, secondo apposito schema (allegato 4), le informazioni relative agli introiti (secondo il criterio di cassa) sia per l'esercizio delle funzioni ambientali di carattere autorizzatorio che per l'esercizio dei controlli che originano sanzioni.

A seguito della ricognizione del personale destinato alle attività relative alle funzioni ambientali, si procederà ad una valutazione del fabbisogno di personale finanziabile sulla base delle attività conferite, sulla dimensione territoriale e su criteri di pesatura numerico/qualitativa delle funzioni conferite da Regione, quantificando le risorse finanziarie necessarie alla copertura di detto contingente tenuto conto, altresì, delle risorse derivanti da attività autorizzatorie e da sanzioni, introitate dalle Province. La ricognizione del contingente è da ritenersi al 31 dicembre 2024.

Si condivide inoltre la necessità e l'importanza del pieno utilizzo e aggiornamento dei sistemi informativi dedicati per la governance del sistema delle funzioni ambientali.

Si condivide, infine, la necessità di un esercizio coordinato da parte del personale delle Province delle funzioni fondamentali attribuite dallo Stato con leggi statali e di quelle e attribuite con leggi regionali.

Ad esito di confronto tra Regione Lombardia e Province, si riporta elenco sintetico delle funzioni ambientali conferite alle Province da Regione Lombardia, con riferimenti alle relative leggi e Deliberazioni regionali, i cui relativi introiti sono aggiuntivi rispetto al contributo regionale annuale di cui al paragrafo 2.

- 1. Autorizzazioni relative a progetti di impianti di gestione dei rifiuti non rientranti nella competenza regionale (ex art. 208, 209 e 211 D.Lgs 152/2006)**
- 2. Funzioni relative alle discariche cessate (di cui al titolo I della parte IV del d.lgs. 152/2006)**
- 3. Autorizzazione impianti di produzione di energia**
- 4. Efficienza energetica degli impianti privati**
- 5. Funzioni di controllo sul rispetto delle disposizioni relative al rendimento energetico degli impianti termici civili**
- 6. Funzioni di controllo della Polizia provinciale sul rispetto delle disposizioni regionali in materia di inquinamento atmosferico**
- 7. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (extra-AUA) ed AIA**
- 8. Valutazione di Impatto Ambientale**
- 9. Valutazione di Incidenza**
- 10. Attività estrattive**
- 11. Autorizzazione agli scarichi, controlli**
- 12. Concessioni di acqua superficiale e sotterranea**
- 13. Realizzazione di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali (ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni della parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006) e asportazione e smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi**
- 14. Vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico.**

- 1. Autorizzazioni relative a progetti di impianti di gestione dei rifiuti non rientranti nella competenza regionale (ex art. 208, 209 e 211 D.Lgs 152/2006)**

Si tratta delle autorizzazioni regolate dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche".

- 2. Funzioni relative alle discariche cessate (di cui al titolo I della parte IV del d.lgs. 152/2006)**

Le funzioni relative alle discariche cessate sono da considerare unitamente agli eventuali interventi in sostituzione del gestore o del soggetto obbligato, in caso di necessità, di cui all'art. 17 ter ("Discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-

operativa terminata") della l.r. 26/03 e relativa DGR 4423 del 17/03/2021 ("Approvazione degli indirizzi tecnico-amministrativi per la gestione di discariche ante-norma. cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa – attuazione dell'art. 17ter, comma 4 della l.r. n. 26/2003").

### **3. Autorizzazione impianti di produzione di energia**

Si tratta delle seguenti autorizzazioni di impianti di produzione di energia di cui alla l.r. 26/2003:

- Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di produzione di energia fino a 300MW termici da fonti rinnovabili e convenzionali, nonché la realizzazione di linee e impianti elettrici, limitatamente a quelli non appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) (rete di distribuzione elettrica) e a quelli individuati dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 insistenti sul territorio provinciale (ai sensi dell'art.28 della L.R. n. 26/2003);
- Esercizio delle competenze in materia di AIA/IPPC per le attività del comparto Industria punto 1 "Attività energetiche" dell'allegato VIII Parte seconda D.Lgs. n.152/2006 così come modificato dall'art.26 del D.Lgs. n.46/2014.

### **4. Efficienza energetica degli impianti privati**

La funzione tratta dell'efficienza energetica degli impianti privati di cui alla l.r. Legge Regionale 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente", con riferimento ai seguenti aspetti:

- Revisione, aggiornamento e gestione del catasto impianti termici CURIT in accordo con la L.R. n.24/2006.
- Istituzione ed aggiornamento dell'elenco dei commissari per gli esami per la conduzione degli impianti termici e rilascio dei relativi patentini a seguito del superamento dell'esame come previsto da Regione Lombardia con DDUO 1861 del 7/03/2012.

### **5. Funzioni di controllo sul rispetto delle disposizioni relative al rendimento energetico degli impianti termici civili**

Si tratta, in particolare, delle funzioni di cui agli articoli 28, comma 1, lettera c) (che dispone che le Province provvedano a effettuare il controllo ai sensi del DPR 412/1993 sul rendimento energetico degli impianti termici civili nei Comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, nonché a effettuare il controllo, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), del d.lgs. 102/2014, ai sensi dell'articolo 16, commi 8, 14, 16 e seguenti dello stesso d.lgs.) e 27, comma 1, lettera d) (che prevede che i Comuni provvedano a effettuare il controllo sul rendimento energetico degli impianti

termici civili ubicati nei Comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10", nonché a effettuare il controllo, l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi per il mancato riparto delle spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE", ai sensi dell'articolo 16, commi 8, 14, 16 e seguenti dello stesso d.lgs.), della l.r. 26/2003).

#### **6. Funzioni di controllo della Polizia provinciale sul rispetto delle disposizioni regionali in materia di inquinamento atmosferico**

Si tratta delle funzioni di controllo della Polizia provinciale sul rispetto delle disposizioni di cui alla l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente".

#### **7. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (extra-AUA) ed AIA**

Dalle funzioni di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (extra-AUA) ed AIA sono escluse le autorizzazioni di competenza regionale in materia di rifiuti e relative alle installazioni esistenti qualificate come "non già soggette ad AIA" (l.r. n. 24/2006).

#### **8. Valutazione di Impatto Ambientale**

Norma regionale di riferimento per l'esercizio di tali funzioni è la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di valutazione di impatto ambientale".

#### **9. Valutazione di Incidenza**

Le Province effettuano la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 25bis ("Rete Natura 2000") della l.r. 30 novembre 1983, n. 86 "Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale".

La Valutazione di Incidenza, ai sensi della DGR 5523/2021, può avvenire come Valutazione appropriata, o come Screening di Incidenza, oppure può risolversi in una verifica di corrispondenza ai casi previsti dalla prevalutazione regionale.

In quanto enti gestori sono inoltre tenute ad esprimere pareri di competenza su Valutazioni di livello regionale.

Tutte le attività comportano l'utilizzo del portale telematico SIVIC.

## **10. Attività estrattive**

L'esercizio delle funzioni è regolato dalla l.r. 8 novembre 2021, n. 20 "Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati"

## **11. Autorizzazione agli scarichi, controlli**

Le autorizzazioni agli scarichi e relativi controlli comprendono:

- Autorizzazioni allo scarico di acque reflue non recapitanti in rete fognaria e relative funzioni di controllo;
- Servizio di reperibilità per inquinamenti da idrocarburi dei corsi d'acqua;
- Attivazione di procedure condivise per il rilascio delle autorizzazioni di acque reflue non recapitanti in rete fognaria sul reticolo principale, in raccordo con l'autorità idraulica che valuta gli aspetti quantitativi, in conformità agli indirizzi regionali, anche mediante la partecipazione di Tavoli tecnici dedicati.

## **12. Concessioni di acqua superficiale e sotterranea**

Le concessioni di acqua superficiale e sotterranea sono regolate dall'art. 43 della l.r. n. 26/2003 e dagli artt. 2 e 9 l.r. n. 19/2015:

- Esercizio delle funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni d'acqua pubblica di cui all'articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, compresa attività sanzionatoria;
- Autorizzazioni allo scavo di pozzi e alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi dell'articolo 95 del r.d. 1775/1933, relativamente alle derivazioni di cui al punto precedente;
- Licenze di attingimento d'acqua, ai sensi dell'articolo 56 del r.d. 1775/1933;
- Esercizio dell'attività di vigilanza e sanzionatoria.

E' confermata dunque in capo alle Province la competenza dell'esercizio delle funzioni amministrative riferite alle concessioni di piccole derivazioni di acque superficiali e sotterranee, comprendente l'inserimento dei dati nel portale on-line di Regione Lombardia "SIPIUI", includendo inoltre, subentri, varianti e modifiche sostanziali/non sostanziali, verifica corresponsione dei canoni, decadenze compresa l'attività di controllo e sanzionatoria (accertamento irregolarità, irrogazione e introito sanzioni amministrative) nonché ogni altra attività amministrativa connessa all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 43 della l.r. 26/2003.

### Introiti derivanti alle Province dall'esercizio della funzione

E' confermato il trasferimento annuale in favore delle Province di una quota dei canoni per l'uso delle acque pubbliche introitati da Regione Lombardia nell'anno precedente sulla base della disciplina di cui all'art. 6, comma 3-quinquies della l.r. 10/2009, in ragione di una somma non inferiore all'importo medio trasferito nel triennio 2018-2020, da ripartirsi tra Province e Città

Metropolitana, a copertura dell'esercizio delle funzioni amministrative confermate in materia di piccole derivazioni d'acqua.

La quota dei canoni per l'uso delle acque pubbliche (commi 3-quinquies e 3-septies, dell'art. 6 della l.r. 10/2009) è stata quantificata in:

- € 7.65 milioni (annualità 2023)
- € 6,80 milioni (annualità 2022).

E' trasferita anche a favore delle Province quota degli introiti derivanti dalle grandi derivazioni idroelettriche (art. 20, commi 10-11 l.r. 5/2020), quantificata come segue:

- annualità 2022: € 13,97 milioni
- annualità 2023: € 19,04 milioni.

Ulteriori trasferimenti deriveranno alle Province ai sensi dell'art. 53bis della l.r. 26/2003, co. 5, quote che saranno definite sulla base degli effettivi introiti maturati da Regione di competenza delle diverse annualità.

#### Canoni da imbottigliamento di acque minerali

In materia di destinazione dei proventi dei canoni da imbottigliamento, spettano alle Province territorialmente competenti la riscossione e l'introito del diritto proporzionale alla quantità di acqua minerale imbottigliata nella misura del 20 per cento.

Introiti derivanti dall'esercizio della funzione:

Totale incassato dalle Province (Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Sondrio):

- € 1.242.911 – annualità 2021
- € 1.288.467 – annualità 2022.

Incasso stimato per il triennio 2024-2026: € 3.600.000.

### **13. Realizzazione di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali (ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni della parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006) e asportazione e smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi**

L'esercizio di tali funzioni - da intendersi salve le normali perdite dei natanti e qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili - è regolato dall'art. 43 c. 1, lett. e) ed f) della l.r. 26/2003.

#### **14. Vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico**

Le funzioni di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dalle Province, nell'ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e sono regolate dall'art.15 della l.r. 10 agosto 2001, n. 13 "Norme in materia di inquinamento acustico".

Regione Lombardia e Province condividono la necessità di un esercizio unitario delle funzioni ambientali. Rispetto a tali funzioni Regione e Province/UPL definiscono le modalità di aggiornamento periodico circa lo stato di avanzamento delle attività in materia ambientale, prevedendo un raccordo specifico finalizzato a conseguire progressivi miglioramenti nell'esercizio delle funzioni e a condividere linee d'azione sulle attività ritenute prioritarie. Per quanto concerne l'esercizio delle funzioni ambientali oggetto della presente Intesa, Regione Lombardia, ARPA e Province/UPL s'impegnano congiuntamente a verificare, entro l'anno in corso, la possibilità di esenzione degli oneri istruttori per le citate funzioni.

#### **Governo del territorio**

Rispetto all'esercizio delle funzioni di interesse regionale in materia di "Governo del territorio", Regione e Province forniscono il proprio supporto finalizzato a proseguire nella collaborazione in corso, adeguando le attività previste in ragione delle innovazioni legislative e regolamentari intervenute dopo il conferimento (L.R. 31/2014; L.R.32/2015, art.5; L.R. 18/2019; L.R.19/2019; modifiche apportate dalle diverse norme ordinarie annuali alla L.R.12/2005; D.G.R. e Regolamenti attuativi delle citate leggi), nonché dei nuovi strumenti di pianificazione territoriali approvati e in corso di definizione (Integrazione PTR alla L.R.31/2014; Proposta di Revisione del PTR, comprensiva del PPR; PTM). A partire dai campi di lavoro definiti nel biennio 2022-23, la collaborazione si esplicherà:

1. Proseguendo nella verifica di compatibilità dei PGT (provinciale) in generale ed in particolare su tutte le attività delegate (PTRA, Consumo di suolo, Rigenerazione Urbana) e nella produzione ed aggiornamento di informazione geografica (dataset in formato GIS) di tipo conoscitivo "intersettoriale" e inerenti le attività di pianificazione di competenza ai fini dell'implementazione dell'Infrastruttura Dati Territoriali regionale, in tema di valutazione di compatibilità con previsioni prevalenti del PTR in sede di conferenze di servizi, SUAP, ecc. dove non è prevista la partecipazione di Regione Lombardia. A tale proposito, sarà prodotta una relazione annuale da parte delle Province e della Città Metropolitana, il cui contenuto dovrà essere concertato con la Direzione Generale Territorio e Sistemi verdi regionale, la cui sintesi potrà contribuire alla Relazione regionale annuale dell'Osservatorio sulla pianificazione territoriale ex l.r. 12/2005;

2. Valorizzando, nell'ambito di modifiche e integrazioni della l.r. 12/2005, il ruolo della pianificazione territoriale di coordinamento e generale e della pianificazione territoriale. Quanto all'attuazione in campo urbanistico della Pianificazione e

dell'assetto idrogeologico di bacino le Province, nell'ambito delle verifiche di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali ai propri strumenti di pianificazione, verificano che gli stessi siano coerenti con le disposizioni regionali contenute nei criteri attuativi dell'art. 57 della l.r. 12/2005;

3. Perseguendo l'obiettivo principale della l.r. 31/2014 per il contenimento del consumo di suolo, nelle misure e condizioni indicate nei criteri dell'Integrazione del PTR in attuazione della suddetta l.r. 31/2014 (approvato con DCR n. 411 del 19 dicembre 2018), criteri che sono assunti nella proposta di Revisione del PTR/PPR in corso di approvazione, tra cui le soglie di riduzione a scala comunale e provinciale. Nello specifico le Province collaboreranno fornendo attività di supporto a Regione per quanto concerne le attività di costante aggiornamento e conservazione dei dati forniti a Regione dai Comuni tramite la consegna digitale dei PGT e l'applicativo Viewer "Indagine offerta PGT e aree delle rigenerazione", disponibile sulla piattaforma MULTIPLAN; l'attività di aggiornamento sulla piattaforma MULTIPLAN potrà essere ulteriormente integrata con i dati di maggior dettaglio raccolti dalle Province e dalla Città metropolitana in particolare in tema di rigenerazione;

4. Garantendo il supporto tecnico ai Comuni finalizzato alla trasmissione dei dati digitali del Piano di Governo del Territorio e richiesta di pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva del PGT sul BURL (l.r. n. 12/2005);

5. Sostenendo le azioni di rigenerazione, in particolare quelle avviate all'interno degli "Areali di programmazione della rigenerazione territoriale" individuati dal PTR integrato ai sensi della l.r. 31/2014 (Tavola 05.D4 "Strategie e sistemi della rigenerazione"), che, come previsto dai Criteri PTR ("Criteri per la rigenerazione territoriale e urbana"), "...possono attivarsi grazie a processi di co-pianificazione tra gli enti, attraverso strumenti di programmazione negoziata di cui alla l.r. 2/03, l.r. 19/19 e l.r. 12/05 oppure i piani territoriali d'area di cui alla l.r. 12/05 per programmare strategie di area vasta, in raccordo con gli altri strumenti regionali di programmazione generale o settoriale" e ulteriori azioni che interessano specifici contesti, anche individuati ai sensi degli artt. 8, c. 2 e-quinques e 8bis della l.r. 12/05, che potranno essere riconosciuti quali aree di rigenerazione di rilevanza sovralocale; anche nell'ambito del fondo di perequazione metropolitano, con particolare riferimento:

- alla promozione degli interventi di rigenerazione urbana (art 8, c. 2 e-quinques e art.8 bis L.R.12), con riferimento alla selezione annuale delle migliori pratiche di adeguamento alla L.R.31/2014 e un sistema di premialità per interventi di rigenerazione mediante finanziamenti regionali di settore (anche in relazione a programmazione comunitaria, valorizzazione patrimonio pubblico e aree di bonifica);

- al fondo regionale incentivi per la rigenerazione urbana per Enti locali e "loro forme associate" o "organizzazioni rappresentative" (art.12 L.R.18/2019) per interventi pubblici, anche in PPP con priorità per quelli di carattere sovracomunale e per spese di demolizione o recupero del patrimonio edilizio dismesso a elevata criticità (art. 40 bis L.R.12/2005);



6. Assicurando la partecipazione delle Province agli Accordi di Programma di rilevanza regionale che riguardano i rispettivi territori; si ritiene di ribadire la valenza degli strumenti di Programmazione negoziata regionali, tra cui in particolare l'AQST – Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, quale importante strumento di raccordo e di finalizzazione della convergenza programmatica e progettuale tra Regione e Province.

7. Fornendo attività di formazione ed accompagnamento sulle materie inerenti il paesaggio rivolte ai tecnici comunali ed ai componenti delle Commissioni paesaggio, al fine di fornire una maggiore conoscenza dei valori paesaggistici del territorio regionale e di indirizzare le rispettive azioni ad approcci e interventi coerenti con l'obiettivo di una qualità territoriale diffusa.

In materia di paesaggio saranno ulteriormente sviluppate le attività di monitoraggio e supporto sugli aspetti di interpretazione normativa (con riferimento alle ultime modifiche dell'art. 80 L.R.12/2005 relativamente alle competenze in materia di boschi) e quelle di raccordo con i Comuni;

8. Promuovendo azioni funzionali alla mitigazione dei rischi idrogeologici, alla difesa del suolo e alla riqualificazione ambientale, incluse le misure finalizzate ad una migliore gestione delle acque superficiali anche tramite l'applicazione del principio di invarianza idraulica, azioni da integrare negli strumenti di governo del territorio al fine di incrementare la resilienza e la sostenibilità territoriale;

9. Collaborando:

- alla gestione degli oneri per misure mitigative e compensative a livello sovracomunale (art. 43 e 44 L.R.12/2005), di rilevante impatto per dare attuazione alle politiche territoriali del PTM, in cui a titolo di esempio potrebbe confluire la cooperazione su interventi compensativi per trasformazioni di boschi (L.R.31/2008 art.43 c.3) connesse a varianti di strumenti urbanistici;

- alla tenuta del registro delle cessioni dei diritti edificatori per l'applicazione della perequazione con caratteri ed effetti sovra comunali e alla definizione di criteri omogenei per l'aggiornamento e la pubblicità dei registri comunali (art.11, c.4 L.R.12/2005) attraverso una mappatura dei Comuni che applicano la perequazione urbanistica utile ai fini del monitoraggio regionale PGT, oltre che un innovativo campo di sperimentazione esportabile agli altri contesti provinciali.

## **Trasporti**

Con la l.r. n. 6/2012 "Disciplina del settore dei trasporti" (art. 7), il territorio della Regione è stato suddiviso in sei bacini territoriali ottimali e omogenei ed in ciascun bacino è stata istituita un'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale (TPL).

Le Province esercitano in forma associata con gli altri enti locali componenti il bacino di riferimento, nell'ambito delle predette Agenzie, le funzioni e i compiti in materia di trasporto pubblico locale di cui all'art. 4, c. 2 della l.r. n. 6/2012 relativi alla programmazione, organizzazione, monitoraggio, controllo e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale del bacino.

Le Province, inoltre, esercitano singolarmente le funzioni di cui ai c. 4 e 5 del citato art. 4 della l.r. n. 6/2012 e possono affidare, previo accordo, l'esercizio di tali funzioni alle Agenzie per il trasporto pubblico locale.

Il contributo per l'esercizio delle predette funzioni amministrative - ad eccezione che per quelle relative alla definizione di forme integrative di finanziamento dei beni, delle infrastrutture e dei servizi di propria competenza ed alla determinazione di tariffe inferiori a quelle stabilite dalle agenzie - è confluito nelle risorse attribuite alle Agenzie ai sensi dell'art.17 della l.r.6/2012.

Dal momento che ciascuna Agenzia per il TPL è costituita con risorse umane messe a disposizione dagli enti partecipanti, il contingente relativo al personale provinciale preposto alle funzioni in materia di trasporto pubblico è individuato in base agli accordi tra le Province e gli Enti locali del bacino di riferimento e dipende non solo dalle funzioni che le Province devono esercitare obbligatoriamente in forma associata nelle Agenzie, ma anche dalle ulteriori funzioni provinciali che possono essere affidate alle medesime Agenzie. Successivamente all'operatività delle medesime Agenzie, il fabbisogno di personale è periodicamente aggiornato sulla base degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa ("Programma triennale di fabbisogni del personale") e, ove necessario, stante l'insufficienza del personale messo a disposizione degli enti locali partecipanti, sono ricorse a procedure di assunzione, assumendo in alcuni casi gli impegni economici avvalendosi delle risorse di cui all'art. 17 della l.r. n. 6/2012 (i cui importi trovano corrispondenza con l'ammontare delle ex risorse per le funzioni amministrative o altro importo definito nel documento Unico di Programmazione definito dalle Agenzie con atto di approvazione assembleare, di cui sono socie le Province).

Le modifiche all'art. 9 del Codice della Strada (D.lgs 285/92), apportate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 - art. 1 comma 607 -, hanno disciplinato le gare atletiche, ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale che interessano il territorio di più Regioni. Regione Lombardia, con l.r. 8/2021, ha recepito tale modifica introducendo, all'art. 4 della l.r. 1/2000, il comma 150 ter, che delega i compiti in materia di rilascio delle autorizzazioni alle Province anche per le competizioni interregionali.

#### **4.3 Ulteriori funzioni conferite**

##### **Servizi per il lavoro: Centri per l'Impiego e collocamento mirato dei disabili**

Le funzioni relative ai servizi per il lavoro (Centri per l'Impiego - CPI) compreso il collocamento mirato dei disabili, di cui all'art.4 della l.r. 22/2006 come modificata dalla L.r. 9/2018 sono assicurate, ai sensi del comma 2 dello stesso art.4, mediante le attività svolte dai Centri per l'Impiego delle Province e della Città Metropolitana,

anche attraverso contratti di servizio delle aziende speciali, degli altri enti strumentali o delle società a capitale pubblico.

Il raccordo con le Province per l'erogazione di tali servizi è regolato con Convenzione, che disciplina i rapporti, gli obblighi e i relativi oneri finanziari per lo svolgimento di tali funzioni attraverso il personale dei CPI, di cui all'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che viene sottoscritta tra Regione Lombardia e Province e Città Metropolitana e viene coordinata e gestita dalla Direzione Generale Formazione e Lavoro.

Tali funzioni sono altresì oggetto del "Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego" (di cui alla Legge per il Bilancio 2019 - L.145/2018 - e alla normativa sul Reddito di Cittadinanza - D.L.4/2019), approvato con D.G.R.2389/XI dell'11/11/2019 e come in ultimo modificato dalla D.G.R. XII/749 del 24.07.2023, che prevede l'ampliamento degli organici nonché un'azione di potenziamento infrastrutturale e gestionale dei CPI consistente in interventi di adeguamento delle sedi, interventi sui sistemi informativi, formazione specifica per i neoassunti, comunicazione coordinata. Con D.G.R.3319/XI del 30/06/2020 e successive modifiche e integrazioni è stato approvato lo schema d'intesa con Città metropolitana e Province per il reclutamento di personale aggiuntivo per i Centri per l'Impiego.

Regione Lombardia provvede al rimborso alle Province degli oneri derivanti dallo svolgimento delle funzioni connesse ai Centri per l'Impiego per il personale in servizio e i relativi oneri di funzionamento mediante gli stanziamenti previsti da:

- Legge 27 dicembre 2017 n. 205 - art. 1, commi 793, 794, 797 e 807 e decreto di riparto n. 2807 del 5 luglio 2019 che stanZIA a favore di Regione Lombardia 26,3 milioni di euro all'anno
- Combinato disposto art. 1, comma 258, 4° periodo L. 145/2018 e art. 12, comma 8, lettera b) del DL 4/2019, coordinato con L. 26/2019 e risorse aggiuntive art. 12, comma 3-bis del DL 4/2019, coordinato con L. 26/2019 e decreto di riparto 74/2019 che stanZIA a favore di Regione Lombardia un finanziamento massimo pari a 55 milioni di euro all'anno, di cui viene riconosciuta trimestralmente la quota corrispondente ai costi corrispondenti al personale in servizio nel trimestre di riferimento;
- Legge 234/2021 art. 1 commi 85 e 86, che ha stanZIato a decorrere dal 2022 risorse pari a 90 milioni di euro a livello nazionale, che vengono ripartiti annualmente alle Regioni con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- Risorse autonome del bilancio regionale per 4 milioni di euro all'anno.

A valere su queste fonti sono state erogate a favore delle Province relativamente alle quote di competenza dell'anno 2022 circa 41,1 milioni di euro, di cui 19,5 per il rimborso del personale assunto sul piano di potenziamento.

Nel 2023 è prevista una spesa di 45,5 milioni di euro, con un aumento dovuto prevalentemente all'aumento del personale in servizio sul piano di potenziamento, il cui costo totale previsto sull'anno è pari a circa 23,5 milioni di euro.

Con DGR 1607/2023 è stato approvato lo schema di Convenzione tra Regione Lombardia, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro per il triennio 2024/2026 che prevede a favore delle Province per ciascuna annualità i seguenti stanziamenti:

- Personale pre-potenziamento (ex L.205/2017 art.1 commi 793 e segg.): euro 17.269.883,33;
- Personale Potenziamento: euro 43.120.926,10;
- Oneri di funzionamento: euro 8.016.350,11;
- Oneri di funzionamento connessi al raggiungimento degli obiettivi strategici per l'anno 2024: euro 1.166.666,67.

Le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle spese per i servizi suddetti vengono definite nell'ambito della Convenzione sopracitata in coerenza con le indicazioni ministeriali.

Con riferimento al Fondo Regionale Disabili (l.r. 13/2003), sono impegnate infine a favore delle Province le seguenti risorse, trasferite per finanziare le iniziative realizzate dalla rete dei servizi d'inserimento lavorativo operanti sul territorio per promuovere l'accesso al lavoro delle persone disabili:

- o Fondo 2022 (annualità 2023-2024): € 26.269.150,64
- o Fondo 2023 (annualità 2024-2025): € 30.738.795,67
- o Fondo 2024 (annualità 2025-2026): previsione di € 28.500.000,00
- o Fondo 2025 (annualità 2026-2027): previsione di € 28.500.000,00
- o Fondo 2026 (annualità 2027-2028): previsione di € 28.500.000,00

Per quanto attiene alle azioni connesse alla gestione dei Centri per l'Impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili, regolate sulla base delle disposizioni previste dalla L.R. 9/2018, la collaborazione inter-istituzionale è garantita dai Tavoli di lavoro e coordinamento attivati nell'ambito della relativa Convenzione e del "Piano regionale di Potenziamento dei Centri per l'Impiego".

## **Funzioni in materia di Opere pubbliche**

L'art. 6 della Legge n. 120/2020 prevede che, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, venga costituito, presso ogni stazione appaltante, un Collegio consultivo tecnico, composto da 3 o 5 soggetti, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti, dotati di

esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera. Con l'art. 16 della LR 27 novembre 2020, n. 22 "Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020" Regione ha delegato alla Provincia territorialmente competente, per le opere di interesse regionale o locale con importo dei lavori pari o inferiore a 20 milioni di euro, la designazione del presidente del Collegio consultivo tecnico, in caso di mancato accordo tra le parti, di cui all'articolo 6, commi 2 e 4, della L. 120/2020, e la nomina del terzo componente del Collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, comma 5, della L. 120/2020. In caso di opere con estensione interprovinciale, la competenza risulta attribuita alla Provincia sul cui territorio l'opera presenta l'estensione territoriale prevalente.

### **Rete escursionistica della Lombardia**

Con la riforma della l.r. 5/2017 Regione Lombardia ha evidenziato un nuovo ruolo degli Enti, valorizzando le competenze e la capacità di coordinamento, soprattutto per le piccole realtà locali e di pianura. Le Province contribuiscono alla realizzazione del Catasto Regionale della Rete Escursionistica della Lombardia, in particolare fornendo le informazioni contenute nelle banche-dati a loro disposizione ed individuando i sentieri più rilevanti da inserire nel Catasto, nonché promuovendo la diffusione della conoscenza delle reti escursionistiche presenti sui relativi territori e svolgendo una funzione di raccordo e supporto ai Comuni (art. 2, c. 2, lett. a).

Le Province concordano con la necessità di avviare percorsi sinergici ed economicamente virtuosi tra i settori Turismo, Territorio e Comunicazione al fine di dare attuazione alle competenze in esame e assicurano la propria collaborazione alle strutture regionali (Direzione Generale Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo Risorsa idrica).

## **4.4 Attività d'interesse regionale**

### **Disabilità – Eliminazione Barriere architettoniche**

Le Province svolgono un ruolo di coordinamento e raccordo (DGR 4139 del 21/12/2020), con riferimento ai territori di rispettiva competenza e nell'ambito di apposita Intesa, per l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni con popolazione residente fino a 5000 abitanti per la predisposizione dei Piani di Eliminazione delle Barriere architettoniche (PEBA) entro il quadro dispositivo di cui alla L.R. 6/89 come modificata dalla L.R. 14/2020 e, in particolare, della norma dell'art. 8 bis della stessa legge. A supporto dell'attività dei PEBA, Regione Lombardia richiede altresì alle Province di implementare l'apposito registro telematico.

In considerazione degli incontri di illustrazione e condivisione delle linee guida regionali con le associazioni e gli stakeholders di riferimento, è inoltre emerso come il sostegno ai Comuni lombardi si inquadri tra gli interventi per concorrere agli obiettivi di coesione sociale, in una logica di piena accessibilità alla vita di comunità da parte delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nel quadro strategico più ampio di allineamento agli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Le Province – enti intermedi di coordinamento – rappresentano pertanto un supporto concreto e un presidio – ancora più significativo nel percorso dei prossimi anni – per la predisposizione e successiva fase attuativa dei PEBA.

L'Intesa tra Regione Lombardia e le Province lombarde per regolamentare l'attuazione di una misura di sostegno ai Comuni per la predisposizione dei PEBA, prevede attività che si concluderanno entro il 31.12.2024, salva proroga da stabilirsi di comune accordo tra le Parti.

Regione Lombardia ha destinato risorse in parte corrente per 1.866.877,31 euro (annualità 2023) ai Comuni fino a 20.000 residenti (DGR n. 7800 del 23/01/2023 “Misura di sostegno ai Comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti per la predisposizione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.) in conformità alla L.R. 6/89, come modificata dalla L.R. 14/2020 e al D.M. del 10 ottobre 2022”) per le spese di adozione dei PEBA, in conformità alle Linee guida regionali. Il contributo regionale è pari al 50% della spesa sostenuta dal Comune per attività di redazione del PEBA fino al tetto massimo di 5.000 euro ed entro i limiti delle risorse assegnate.

Lo stanziamento finanziario regionale di 1.866.877,31 euro è così suddiviso:

- euro 1.774.877,31 per l'attuazione dell'Avviso da parte delle Province rivolto ai Comuni fino a 20.000 residenti per concorrere alle spese sostenute per la predisposizione dei PEBA, in ragione del riparto in rapporto al numero dei Comuni fino a 20.000 residenti compresi su ciascun territorio provinciale;
- euro 92.000 a titolo di rimborso forfettario riconosciuto alle Province lombarde, in relazione ai costi sostenuti dalle stesse per lo svolgimento dell'attività.

Inoltre, anche per le annualità 2024-2026, Regione Lombardia richiederà alle Province di fornire il necessario supporto e raccordo per l'utilizzo delle risorse che potranno essere rese disponibili per l'attuazione di iniziative afferenti ai PEBA.

### **Sperimentazione in tema di Imposta provinciale di trascrizione dei veicoli (IPT)**

Regione Lombardia e Province concordano nello sperimentare nuove modalità di composizione sinergica delle attività connesse al recupero dell'Imposta provinciale di trascrizione dei veicoli (IPT) e nel promuovere, individuare e mettere a punto, anche sperimentalmente, architetture e modelli concettuali innovativi applicabili per il conseguimento di obiettivi di funzionalità e semplificazione dei processi di gestione delle imposte che gravano sugli autoveicoli. La collaborazione tra Enti è

un'occasione significativa per il recupero di nuove fonti finanziarie provinciali e un utile strumento per la lotta contro l'evasione dei tributi degli enti territoriali gravanti sulla mobilità su gomma.

Si condivide una prima fase finalizzata all'individuazione dell'evasione dell'IPT tramite una gestione integrata delle informazioni contenute nell'archivio regionale della tassa auto. Si condivide venga espletata dalla Regione la successiva fase dell'attività di recupero contestuale dell'evasione della tassa auto e dell'IPT, individuando un unico soggetto pubblico interlocutore per il contribuente, al fine di rendere snella e incisiva la relativa azione di contrasto all'evasione.

Si condivide, pertanto, di sperimentare questo nuovo progetto inizialmente con il coinvolgimento di almeno due Province mediante la sottoscrizione degli Accordi previsti dall'art. 49 bis della l.r. 10/2003, finalizzata al conferimento a Regione Lombardia dell'attività accertativa dell'IPT evasa, derivante da contestuali inadempimenti in materia di tassa automobilistica come, per esempio, nei casi di mancata trascrizione al PRA degli atti di compravendita di veicoli, accertata per il tramite del sistema regionale di gestione della tassa automobilistica.

In questa fase di sperimentazione, si prevede il pagamento dell'IPT evasa e degli oneri accessori (sanzioni, interessi e spese del procedimento) direttamente alla Regione, tramite i sistemi di pagamento di ACI; l'importo dell'IPT recuperata sarà riversato dalla Regione alle Province di competenza dell'imposta, nei termini e con le modalità stabiliti negli allegati tecnici, o, in alternativa, si può prevedere il versamento della sola IPT direttamente alla Provincia di competenza.

A seguito del periodo di sperimentazione di un anno, Regione Lombardia e UPL fisseranno un tavolo di verifica degli esiti e dei risultati raggiunti, al fine di verificare concretamente la possibilità di una successiva estensione a tutte le Province, nonché per individuare ulteriori e innovative modalità di gestione della tassazione sui veicoli finalizzate a valorizzare la sinergia degli strumenti condivisi e la realizzazione di economie di scala che possano comportare una diminuzione delle spese da destinare alla riduzione della pressione fiscale favorendo, in tal modo, l'attrattività di nuova base imponibile negli ambiti e nei territori di competenza.

## **5. Tavoli settoriali di raccordo inter-istituzionale**

Per consentire il necessario raccordo settoriale tra Regione, Città Metropolitana e Province, la Direzione Generale regionale Enti locali, Montagna, Risorse energetiche, Utilizzo Risorsa idrica promuove e coordina l'attivazione o l'aggiornamento, laddove già esistenti, di specifici Tavoli settoriali di raccordo inter-istituzionale partecipati dalle Direzioni Generali regionali competenti e dai referenti delle Province, preposti:

- a) al coordinamento per l'esercizio delle funzioni confermate come precisato nelle Linee di indirizzo;
- b) alla verifica dell'effettivo e coerente utilizzo delle risorse, in relazione all'esercizio delle funzioni;
- c) al monitoraggio dei costi del personale e delle attività, anche ai fini del conseguimento dei contingenti finanziabili di personale.

## **6. Durata dell'Intesa**

La presente Intesa per l'esercizio delle funzioni regionali confermate ha durata per il triennio 2024-2026, in coerenza con la programmazione pluriennale dei Bilanci degli Enti sottoscrittori.

Regione Lombardia

Assessore Enti locali, Montagna,

Risorse energetiche, Utilizzo Risorsa idrica \_\_\_\_\_

Unione Province Lombarde

e Provincia di Monza e Brianza \_\_\_\_\_

Provincia di Bergamo \_\_\_\_\_

Provincia di Brescia \_\_\_\_\_

Provincia di Como \_\_\_\_\_

Provincia di Cremona \_\_\_\_\_

Provincia di Lecco \_\_\_\_\_

Provincia di Lodi \_\_\_\_\_

Provincia di Mantova \_\_\_\_\_

Provincia di Pavia \_\_\_\_\_

Provincia di Sondrio \_\_\_\_\_

Provincia di Varese \_\_\_\_\_

*Il presente atto è sottoscritto in forma digitale tra le parti*



# Allegato 1

Intesa tra Regione Lombardia, UPL e Province lombarde per l’esercizio delle funzioni regionali confermate, ai sensi delle leggi regionali 19/2015 e 32/2015

Triennio 2024-2026

Allegato 1. Personale provinciale preposto alle funzioni conferite confermate

PROVINCIA	FUNZIONI																				
	CULTURA			UFFICIO REGIONALE REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE E VIGILANZA E CONTROLLO PERSONE GIURIDICHE DIRITTO PRIVATO			PROTEZIONE CIVILE			SERVIZI PORTUALI di Cremona e Mantova			TURISMO			VIGILANZA ITTICO-VENATORIA			TOTALI		
	Contingente effettivo	Contingente finanziabile aggiuntivo 2024-2025	Contingente finanziabile aggiuntivo 2026	Contingente effettivo	Contingente finanziabile aggiuntivo* 2024-2025	Contingente finanziabile aggiuntivo* 2026**	Contingente effettivo	Contingente finanziabile aggiuntivo 2024-2025	Contingente finanziabile aggiuntivo 2026	Contingente effettivo	Contingente finanziabile aggiuntivo 2024-2025	Contingente finanziabile aggiuntivo 2026	Contingente effettivo	Contingente finanziabile aggiuntivo 2024-2025	Contingente finanziabile aggiuntivo 2026	Contingente effettivo	Contingente finanziabile aggiuntivo 2024-2025	Contingente finanziabile aggiuntivo 2026	Contingente effettivo	Contingente finanziabile aggiuntivo 2024-2025	Contingente finanziabile aggiuntivo 2026
BERGAMO	3	0	0	2	0	1	7	0	2				8	0	0	20	0	0	40	0	3
BRESCIA	5	0	0	2	0	1	7	1	1				14	0	1	32	0	0	60	1	3
COMO	3	0	0	1	0	1	4	2	2				6	0	1	14	1	0	28	3	4
CREMONA	0	1	0	1	0	1	2	3	0	1	0	1	3	0	0	5	2	0	12	6	2
LECCO	2	1	0	2	0	1	5	2	0				6	1	0	6	3	0	21	7	1
LODI	2	0	0	2	0	1	1	4	0				1	2	0	4	2	0	10	8	1
MANTOVA	3	1	0	2	0	1	3	2	0	2	0	0	6	1	0	8	2	0	24	6	1
MONZA E BRIANZA	2	1	0	1	1	1	8	1	0				3	1	0	7	1	0	21	5	1
PAVIA	3	0	0	2	0	1	6	2	0				5	0	0	11	4	0	27	6	1
SONDRIO	3	1	0	1	1	1	2	3	0				4	3	0				10	8	1
VARESE	3	1	0	2	0	1	6	4	0				5	1	0	10	4	0	26	10	1
Totali	29	6	0	18	2	11	51	24	5	3	0	1	61	9	2	117	19	0	279	60	19

NOTA GENERALE. I contingenti effettivi sono stati definiti sui valori full-time equivalent segnalati dalle Province alla fine del 2023, con arrotondamento all'unità.

\* NOTA. Il personale aggiuntivo necessario per l'avvio operativo del Registro unico del Terzo settore (RUNTS) è quantificato nel testo dell'Intesa dedicato all'Ufficio regionale per il Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

\*\* NOTA. Comprensivo di 1 unità per ciascuna Provincia per lo svolgimento della funzione di Vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato di cui all’art. 4, co. 33 della l.r. 1/2000

# Allegato 2

Intesa tra Regione Lombardia, UPL e Province lombarde per l’esercizio delle funzioni regionali confermate, ai sensi delle leggi regionali 19/2015 e 32/2015

Triennio 2024-2026

ALLEGATO 2 - RILEVAZIONE NUMERO UNITA' DI PERSONALE (FTE) E RELATIVI COSTI

**Istruzioni per la compilazione:**  
Utilizzare il format per la rendicontazione annuale del personale impiegato e da impiegare per l'esercizio delle funzioni regionali.  
In particolare:  
- nel presente foglio indicare i dati anagrafici dell'Ente e del compilatore; nella tabella "Contingente finanziabile definito dall'Intesa per l'Ente" vengono riportate le unità di personale previste per l'Ente ripartite nelle differenti funzioni;  
- nel foglio "Personale contingente effettivo" riportare il personale impiegato nell'anno di riferimento per l'esercizio delle funzioni conferite e il relativo costo di competenza dell'anno di riferimento;  
- nel foglio "Personale contingente finanziabile" riportare le figure e il relativo costo necessario per il raggiungimento del contingente finanziabile previsto dall'Intesa nell'anno di competenza.

Si sottolinea che:  
- con FTE si intende Full Time Equivalent o Equivalente a Tempo Pieno;  
- il numero di unità riportate nel foglio "Personale contingente effettivo" e il numero delle unità riportate nel foglio "Personale contingente finanziabile" non deve superare il numero di unità evidenziate nella sottostante tabella "Contingente finanziabile definito dall'Intesa per l'Ente";  
- i costi imputati devono riferirsi esclusivamente alla quota di competenza per l'anno di riferimento della rilevazione;  
- i costi imputati devono seguire le istruzioni riportate nella tabella "Legenda" in calce al presente foglio.

Compilare tutte e solo le celle di colore verde. Le celle di colore giallo contengono formule e sono compilate automaticamente.

Ente:

Anno:

Compilazione a cura di

(Nome, Cognome, Ruolo):

Contingente finanziabile definito dall'Intesa per l'Ente	
FUNZIONE	NUMERO UNITA'
CULTURA	
UFFICIO RUNTS RISORSE INTESA	
PROTEZIONE CIVILE	
SERVIZI PORTUALI	
TURISMO	
VIGILANZA I.V.	

Contributo ministeriale (art.53, comma 3 del d.lgs. N.117/2017) assegnato nell'ambito dell'Intesa sulle funzioni conferite: il valore ricomprende le somme assegnate per le annualità 2021 e 2022 e riferite sia alle risorse destinate al personale che alle spese correnti	
FUNZIONE	VALORE CONTRIBUTO
UFFICIO RUNTS RISORSE EX ART.53 CTS	

Legenda
<p>Per la corretta compilazione dei fogli seguenti, si precisa che nella voce <b>"altri costi"</b> devono essere incluse le seguenti voci di spesa <b>di esclusiva competenza</b> dell'anno oggetto della rilevazione. Eventuali ulteriori voci di spesa dovranno essere inserite nella colonna "altri costi", specificandone la natura nella colonna "Note".</p> <ul style="list-style-type: none"><li>•Elemento perequativo</li><li>•I.I.A.</li><li>•Assegno Pers. Pensionabile</li><li>•Assegno Pers. Riassorbibile</li><li>•Assegni Familiari</li><li>•Perie non godute</li><li>•Fondo Perseo- contributi a carico dell'ente</li><li>•PDEL ente 23,8%</li><li>•NADEL ente 2,88% (include il TFR)</li><li>•RAP 8,50%</li><li>•NAIL (valore indice dell'Ente)</li><li>•NPS (solo per TD)</li><li>•Ticket (costo a carico ente)</li><li>•Straordinari</li><li>•Missioni</li><li>•Rimborso Spese</li><li>•Maggiorazione lavoro festivo art.24 c.1 CCNL14.09.2000</li><li>•Indennità mancato preavviso</li><li>•Indennità Vacanza Contrattuale</li><li>•Indennità di comparto (art. 33 comma 4 del CCNL 22.1.2004)</li><li>•Indennità ex art. 37, comma 4, del CCNL 6/7/1995- Indennità ex ottava qualifica funzionale.</li><li>•Indennità ex art. 4 comma 3 CCNL del 16/7/1996- per lavoratori inquadrati in profili di categoria B</li><li>•Indennità servizio esterno Art.56-quinquies CCNL 18/05/2018</li><li>•Indennità Congedo ART.42 DLGS. 151/2001 (congedo assist.fam. Portatori handicap)</li><li>•Indennità APT</li><li>•Indennità Vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell’art. 35 del CCNL del 14.9.2000;</li><li>•Indennità di vigilanza art. 37, comma 1, lett. b) CCNL del 6.7.1995, come modificato dall’art.16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004</li><li>•Personale addetto ad attività che diano il riconoscimento dell'Indennità (art. 70 bis CCNL 21.05.2018 Condizioni di lavoro)</li><li>•Prestazioni lavorative svolte in turnazioni (Art. 23 CCNL 21.05.2018)</li><li>•Personale assegnato ad aree di pronto intervento (Reperibilità) (Art. 24 CCNL 21.05.2018)</li><li>•Esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità (Specifiche responsabilità B- C- D) (Art. 70-quinquies CCNL 21.05.2018)</li><li>•ASS.NR (ex IIS CCNL 0104 a.29) per lavoratori inquadrati in profili B e D</li><li>•Progressioni economiche orizzontali P.E.O. (Art. 16 CCNL 21.05.2018)</li><li>•Compenso produttività / performance (Art. 68 del CCNL 21.05.2018)</li><li>•Incentivi funzioni tecniche D.LGS. 50/2016</li><li>•Retribuzione di Posizione P.O. (Art. 13 e ss. CCNL 21.05.2018)</li><li>•Retribuzione di Risultato P.O. (Art. 13 e ss. CCNL 21.05.2018)</li><li>•Retribuzione di posizione (altro)</li></ul>

## ALLEGATO 2 - RILEVAZIONE NUMERO UNITA' DI PERSONALE (FTE) E RELATIVI COSTI

Si precisa che:

- Compilare tutte e sole le celle di colore verde. Le celle di colore giallo contengono formule e sono compilate automaticamente.

\_\_\_\_\_

FUNZIONE	NUMERO UNITA' CONTINGENTE FINANZIABILE PREVISTE DA INTESA	UNITA' COMPUTATE NELLA TABELLA SOTTOSTANTE	COSTO TOTALE PERSONALE IMPIEGATO
CULTURA		0,00	- €
UFFICIO RUNTS RISORSE INTESA		0,00	- €
PROTEZIONE CIVILE		0,00	- €
SERVIZI PORTUALI		0,00	- €
TURISMO		0,00	- €
VIGILANZA I.V.		0,00	- €
COSTO TOTALE			- €

[illegible]

Intesa tra Regione Lombardia, UPL e Province lombarde per l'esercizio delle funzioni regionali confermate, ai sensi delle leggi regionali 19/2015 e 32/2015  
Triennio 2024-2026  
ALLEGATO 2 - RILEVAZIONE NUMERO UNITA' DI PERSONALE (FTE) E RELATIVI COSTI

Indicare nel prospetto che segue i dati relativi al personale impiegato in ambito RUNTS con risorse ministeriali (contributo ex art. 53 CTS).

- per ciascuna unità di personale è necessario specificare il tempo di lavoro;

- è necessario includere anche il personale cessato anticipatamente o incaricato in corso d'anno evidenziando il numero di mensilità lavorate e imputando il costo effettivamente sostenuto;

- è necessario indicare esclusivamente il costo effettivo **di competenza** dell'annualità di riferimento, tralasciando eventuali esborsi riferiti ad annualità precedenti.

Compilare tutte e sole le celle di colore verde. Le celle di colore giallo contengono formule e sono compilate automaticamente.

\_\_\_\_\_

--

FUNZIONE	VALORE CONTRIBUTO MINISTERIALE	UNITA' COMPUTATE NELLA TABELLA SOTTOSTANTE	COSTO TOTALE PERSONALE IMPIEGATO	OSSERVAZIONI:
UFFICIO RUNTS RISORSE EX ART.53 CTS		0,00	- €	#VALORE!

[illegible]



<p>Intesa tra Regione Lombardia, UPL e Province lombarde per l'esercizio delle funzioni regionali confermate, ai sensi delle leggi regionali 19/2015 e 32/2015</p> <p>Triennio 2024-2026</p> <p>ALLEGATO 2 - RILEVAZIONE NUMERO UNITA' DI PERSONALE (FTE) E RELATIVI COSTI</p>
--

Indicare nel prospetto che segue, per ciascuna funzione, le unità di personale (FTE) necessarie al raggiungimento del contingente finanziabile e il relativo costo annuale teorico.

Si precisa che:

- è necessario indicare le sole unità di personale necessarie per il raggiungimento del contingente finanziabile nell'anno di riferimento; il numero di unità residue è riportato in automatico nella tabella sottostante (colonna: "Unità necessarie per raggiungimento del contingente finanziabile"); la colonna "Azione richiesta" indica la rimodulazione necessaria da apportare al numero di unità inserite;
- la colonna "Unità compute" è una colonna i cui valori sono generati in automatico per la verifica che le unità di personale FTE indicate siano congruenti con il contingente previsto dall'Intesa. Se la compilazione è stata effettuata correttamente le celle sono di colore verde e la colonna "Azione richiesta" riporta un messaggio di conferma della correttezza della compilazione;
- non è possibile superare il numero di unità di personale finanziabile stabilito dall'Intesa; se viene superata la soglia prevista, le celle della colonna "Unità compute" si colorano di rosso e verrà indicato il numero di unità da ridurre;
- è possibile prevedere personale con un tempo di lavoro inferiore al 100%;
- è possibile prevedere personale con un numero di mensilità inferiore a 12 (da indicare nella colonna "Numero di mesi"), per compensare il personale cessato anticipatamente o incaricato in corso d'anno;

Compilare tutte e sole le celle di colore verde. Le celle di colore giallo contengono formule e sono compilate automaticamente.

Ente:

Anno:

FUNZIONE	UNITA' PREVISTE DA INTESA	UNITA' NECESSARIE PER RAGGIUNGIMENTO DEL CONTINGENTE FINANZIABILE	UNITA' COMPUTATE (DA TABELLA SOTTOSTANTE)	COSTO TOTALE UNITA' NECESSARIE PER RAGGIUNGIMENTO DEL CONTINGENTE FINANZIABILE	Azione richiesta
CULTURA		#VALORE!	0,00	- €	#VALORE!
UFFICIO RUNTS RISORSE INTESA		#VALORE!	0,00	- €	#VALORE!
PROTEZIONE CIVILE		#VALORE!	0,00	- €	#VALORE!
SERVIZI PORTUALI		#VALORE!	0,00	- €	#VALORE!
TURISMO		#VALORE!	0,00	- €	#VALORE!
VIGILANZA I.V.		#VALORE!	0,00	- €	#VALORE!
COSTO TOTALE				- €	

[illegible]

# Allegato 3



**“Intesa tra Regione Lombardia, UPL e Province lombarde per l’esercizio  
delle funzioni regionali confermate, ai sensi delle leggi regionali  
19/2015 e 32/2015. Triennio 2024-2026”**

**Allegato 3 - Relazione di sintesi sull’attività annuale svolta  
(annualità \_\_\_\_\_)**

**Indicare Provincia di riferimento**

- ☐ Provincia di Bergamo
- ☐ Provincia di Brescia
- ☐ Provincia di Como
- ☐ Provincia di Cremona
- ☐ Provincia di Lecco
- ☐ Provincia di Lodi
- ☐ Provincia di Mantova
- ☐ Provincia di Monza e Brianza
- ☐ Provincia di Pavia
- ☐ Provincia di Sondrio
- ☐ Provincia di Varese

**Descrivere le singole attività ed i rispettivi risultati con riferimento a:**

▪ **PROTEZIONE CIVILE**

Nell’ambito dei singoli riquadri indicare le singole funzioni previste nell’articolo 6 della LR n. 27/2021.

a) Previsione e prevenzione dei rischi:

1. rilevazione dei rischi sul territorio di competenza;
2. attività di diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile;
3. attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
4. rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati relativi alle attività di previsione e prevenzione dei rischi.

b) Pianificazione di area vasta (*indicare anche l'aggiornamento della pianificazione*):

1. redazione, adozione e attuazione del piano di area vasta di protezione civile;
2. valutazione periodica del piano di area vasta di protezione civile, anche mediante apposite esercitazioni;
3. supporto ai comuni, anche in forma associata, nello svolgimento delle attività di competenza, riguardo a previsione, prevenzione e redazione dei piani di emergenza;
4. verifica periodica del coordinamento e della coerenza dei piani e programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio di propria competenza e degli ulteriori strumenti di pianificazione strategica territoriale di propria competenza con gli scenari di rischio;
5. individuazione, all'interno del territorio di competenza, di eventuali sub-ambiti operativi.



c) Gestione e superamento dell'emergenza:

1. attivazione dei servizi urgenti di propria competenza, anche di natura tecnica, in caso di eventi calamitosi di livello locale o di area vasta;
2. gestione della Sala Operativa di area vasta;
3. raccordo con la prefettura territorialmente competente, ai fini dell'attuazione del piano di area vasta di protezione civile;
4. attivazione, direzione e coordinamento del volontariato organizzato di protezione civile, in collaborazione con i Comitati di coordinamento del volontariato;
5. gestione, con la collaborazione dei Comitati di coordinamento del volontariato delle componenti di area vasta della Colonna mobile regionale;
6. coordinamento dell'attivazione dei Centri polifunzionali di emergenza e manutenzione;
7. supporto ai comuni per la gestione e il superamento delle emergenze inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali;
8. attività di formazione, in concorso con la Regione;
9. raccolta dei dati e compilazione delle schede di primo accertamento danni causati da evento calamitoso.



- Antincendio boschivo:

Indicare le attività svolte in termini di prevenzione e lotta attiva, tra cui la gestione delle squadre AIB (es. visite mediche, DPI, formazione, ecc.), specificando ad esempio la gestione sistemi radio e manutenzione mezzi.

- Aggiornamento rispetto alla struttura organizzativa dedicata alle funzioni di protezione civile, indicando anche la programmazione di assunzioni per il raggiungimento del contingente finanziabile, la istituzione di un servizio di reperibilità H24 e il responsabile del servizio.

- Coordinamento e convenzionamento con il volontariato di protezione civile

- Accordi e convenzioni con enti e strutture del sistema di protezione civile




## **VIGILANZA ITTICO-VENATORIA**

- tutela e salvaguardia della fauna selvatica omeoterma



- controllo dell'attività venatoria, di repressione del bracconaggio e di gestione della fauna selvatica



- n. controlli effettuati in materia di caccia e pesca



- **TURISMO**

- consistenza e controlli sulle strutture ricettive e relative attività di classificazione. Gestione applicativo dedicato ai flussi turistici



- professioni turistiche e relative procedure di abilitazione



- **CULTURA**

- sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali



- promozione di servizi e attività culturali di rilevanza locale

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for content related to the promotion of local cultural services and activities.

- attività e sviluppo dei sistemi museali locali

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for content related to local museum activities and development.

- coordinamento delle attività di conoscenza, censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for content related to the coordination of activities for the knowledge, census, inventory, and cataloging of cultural heritage.

## **UFFICIO RUNTS**

Funzioni e attività di competenza dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art.45 del D.Lgs. 117/2017 svolte dalle Province e dalla Città Metropolitana di Milano territorialmente competenti ai sensi dell'art.14 l.r. n.2/2023.

Descrivere le funzioni e le attività svolte nel periodo di riferimento dando evidenza alle caratteristiche della struttura organizzativa operante (personale interno/risorse esterne) e ai principali indicatori di funzionamento dell'ufficio provinciale (rilevabili attraverso la reportistica della piattaforma RUNTS backoffice) connessi alle verifiche dei requisiti di iscrizione e al mantenimento della qualifica di ETS con particolare riferimento a:

- a) nuove iscrizioni;
- b) variazioni;
- c) deposito bilanci;
- d) variazioni di ufficio.

Dare evidenza alle eventuali soluzioni adottate in termini di rafforzamento della capacità amministrativa degli uffici sia in relazione alla tempistica di istruttoria che al consolidamento delle competenze.





**Misure e interventi di miglioramento e riqualificazione ambientale del territorio e delle risorse idriche, realizzati mediante la quota-parte dei proventi annuali trasferiti dalla Regione a valere sul canone per l'uso delle acque pubbliche (con esclusione della Provincia di Sondrio)**



## **SERVIZI PORTUALI di Cremona e Mantova**

- il ruolo di autorità demaniale e di autorità portuale



- riscossione e introiti dei canoni



- stato dell'arte degli accordi per la realizzazione dei raccordi ferroviari e stradali




### Domande generali (compilazione facoltativa)

- eventuali **criticità** riscontrate rispetto alle singole funzioni conferite

- eventuali azioni di **potenziamento delle competenze** del personale delle funzioni conferite

- **ulteriori finanziamenti pubblici** (es. bandi europei o nazionali) per lo svolgimento delle funzioni conferite

- eventuali **progetti specifici e buone prassi**



Si attesta infine che, per l'erogazione del saldo di parte corrente \_\_\_\_\_ [indicare l'annualità cui la Relazione è riferita], la Provincia/Città Metropolitana di \_\_\_\_\_ ha contabilizzato l'entrata \_\_\_\_\_ [indicare la medesima annualità] prevista dall'Intesa sull'esercizio \_\_\_\_\_ [indicare la medesima annualità] e l'accertamento risulta esigibile al 31/12/\_\_\_\_\_ [indicare la medesima annualità].

Per quanto concerne il saldo della parte di contributo in conto capitale, relativa alla medesima annualità \_\_\_\_\_, trattandosi di fondi DANC – Debito autorizzato non contratto, il relativo importo sarà riaccertato nel \_\_\_\_\_ [indicare l'annualità successiva a quella cui la Relazione è riferita].

DATA

FIRMA DIGITALE

---

---

# Allegato 3bis

Intesa tra Regione Lombardia, UPL e Province lombarde per l’esercizio delle funzioni regionali confermate, ai sensi delle leggi regionali 19/2015 e 32/2015  
Triennio 2024-2026

ALLEGATO 3bis - RELAZIONE SULL'ATTIVITA' ANNUALE SVOLTA - RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI RUNTS EX ART.53, COMMA 3 D.LGS N.117/2017

Si compilino tutte le celle di colore verde. Le celle di colore giallo contengono formule e sono compilate automaticamente.

Nb. Gli Uffici regionali si riservano la possibilità di effettuare controlli.

Ente:

Annualità di riferimento:

Compilazione a cura di  
(Nome, Cognome, Ruolo):

RUNTS - Contributo Ministeriale (Articolo 53, comma 3 del d.lgs.  
n.117/2017) assegnato nell'ambito dell'Intesa sulle funzioni  
conferite (al netto delle spese per il personale effettivo):


Sono ammissibili **tutte le spese di natura corrente riferite al RUNTS (contributo ministeriale ex art.53 CTS)**, da riportare nel prospetto sottostante, fino al raggiungimento di una spesa complessiva pari al contributo assegnato (al netto della spesa per il personale effettivo).

**Annualità di riferimento:**

**Importo Totale Impegnato:**

	- €

[illegible]

# Allegato 4



Intesa tra Regione Lombardia, UPL e Province lombarde per l'esercizio delle funzioni regionali confermate, ai sensi delle leggi regionali 19/2015 e 32/2015  
Triennio 2024-2026

Si richiede la compilazione delle aree in verde.  
ALLEGATO 4 - INTROITI ANNUALI IN MATERIA AMBIENTALE DELLE PROVINCE

PROVINCIA DI:

ANNO DI RIFERIMENTO:

	IMPORTO INTROITATO
<b>AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI (AIA)</b>	
ONERI ISTRUTTORI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (comprese le modifiche sostanziali e non)	
<b>VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)</b>	
ONERI DI ISTRUTTORIA PER VERIFICHE DI VIA	
ONERI DI ISTRUTTORIA PER VIA	
<b>RIFIUTI</b>	
INTROITO PER SPESE ISTRUTTORIA TECNICA DOMANDE PER REALIZZAZIONE E GESTIONE IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI (ART. 208 E 216 D.LGS 152/06) (comprese le modifiche sostanziali e non)	
<b>CAVE</b>	
Oneri di istruttoria ATTIVITA' ESTRATTIVA DI CAVA per nuove concessioni, rinnovi, volture, modifiche, varianti -	
<b>ENERGIA</b>	
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI LINEE E IMPIANTI ELETTRICI NON APPARTENENTI ALLA RTN - ONERI ISTRUTTORI	
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI – ONERI ISTRUTTORI	
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI CONVENZIONALI - ONERI ISTRUTTORI	
<b>ARIA (EXTRA AUA)</b>	
ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI EMISSIONI IN ATMOSFERA VERSAMENTI DA PRIVATI	
<b>SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE</b>	
INCASSO DI SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE	
(specificare tipologia)	
(specificare tipologia)	
(specificare tipologia)	
(specificare tipologia)	
(specificare tipologia)	
<b>ALTRI INTROITI IN MATERIA AMBIENTALE (INCLUSE RISORSE IDRICHE)</b>	
Specificare tipologia e legge di riferimento	
Specificare tipologia e legge di riferimento	
Specificare tipologia e legge di riferimento	
Specificare tipologia e legge di riferimento	
Specificare tipologia e legge di riferimento	
Totale	0,00 €

Eventuali note aggiuntive

# Allegato 5

**Intesa tra Regione Lombardia, UPL e Province per l'esercizio delle funzioni regionali  
ai sensi delle leggi regionali 19/2015 e 32/2015  
Triennio 2024-2026**

PROVINCIA DI:	
---------------	--

**Allegato 5 - RICOGNIZIONE CONTINGENTE DI PERSONALE FUNZIONI AMBIENTALI**

ATTIVITA'	Unità di personale FTE	Costo contingente annuo	n. dirigenti
Rifiuti			
Efficienza energetica impianti privati, L.R. n. 24/2006.			
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera			
Valutazione di Impatto Ambientale, L.R. n. 5/2010			
Attività estrattive, L.R. n. 20/2021			
Autorizzazione integrata ambientale			

# Allegato 6

Intesa tra Regione Lombardia, UPL e Province lombarde per l’esercizio delle funzioni regionali confermate, ai sensi delle leggi regionali 19/2015 e 32/2015  
Triennio 2024-2026

Relazione annuale sulle funzioni ambientali

Attività svolte	Descrizione	Sistema Informativo regionale	n.procedimenti	sistemi informativi regionali : n° procedimenti gestiti tramite i sistemi regionali	Tempo presa in carico	Tempo di completamento dell'iter istruttorio	Numero di procedimenti che hanno conclusione iter in Piattaforma (c'è conferimento dell'atto finale)	Breve descrizione attività svolte	oneri istruttori	n. personale preposto / FTE	eventuali criticità riscontrate	ENDOPROCEDIMENTO CDS	CDS TELEMATICA CONFIGURATA PER PROCEDIMENTO	UTILIZZO CDS TELEMATICA	NOTE
Rifiuti	Autorizzazione rifiuti ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 delegate dalla Regione inizialmente con Legge 1/2000, come modificata con legge 6/2001 e poi con Legge regionale 26 del 12 dicembre 2003 (modificata più volte con successive attribuzioni, ultima l.r. 21 maggio 2020, n.11).	Piattaforma Procedimenti Rifiuti	X (PROVINCIA)	X PP	X PP	X PP	X PP					SI	SI	SI	
	Autorizzazione impianti articolo 211 del d.lgs. 152/06, che effettuano ricerca e sperimentazione, tecnicamente connessi a impianti già autorizzati dalla provincia, rispetto ai quali l'impianto di ricerca o sperimentazione costituisce parte integrante del processo già in essere (LR 26/03-2022).	Piattaforma Procedimenti Rifiuti	X (PROVINCIA)	-			X (PROVINCIA)					SI	SI	SI	
	Funzioni di cui al Titolo I della Parte IV del d.lgs. 152/2006 relative alle discariche cessate e gli eventuali interventi in sostituzione del gestore o del soggetto obbligato, in caso di necessità art. 17 ter LR 26/03 e DGR 4423 del 17/03/2021.	N.A.	X (PROVINCIA)									N.A.	N.A.	N.A.	
Efficienza energetica impianti privati, L.R. n.24/2006.	Istituzione ed aggiornamento dell'elenco dei commissari per gli esami per la conduzione degli impianti termici e rilascio dei relativi patentini a seguito del superamento dell'esame come previsto da Regione Lombardia con DDUO 1861 del 7/03/2012		X (PROVINCIA)									N.A.	N.A.	N.A.	
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	Endoprocedimento AU emissioni in atmosfera art. 208: nuovi impianti, modifiche, rinnovi;	N.A.	X (PROVINCIA)									N.A.	N.A.	N.A.	
	Autorizzazione emissioni in atmosfera art. 269: nuovi impianti, modifiche, voltur	Piattaforma Procedimenti AUA (non più dopo 2024)	X (PROVINCIA)												
	Autorizzazione in via generale per attività in deroga art. 272 e lavasecco a ciclo chiuso: nuova autorizzazione, comunicazioni modifiche sostanziali, voltur.	Piattaforma Procedimenti ADEM (non più dopo 2024)	X (PROVINCIA)												
Valutazione di Impatto Ambientale, L.R. n. 5/2010	Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR).	SILVIA		X SILVIA	X SILVIA	X SILVIA	X SILVIA					SI	SI	SI	
	Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), verifica di assoggettabilità alla VIA,accertamento degli effetti ambientali e ottemperanza alla VIA, procedimenti sanzionatori.	SILVIA		X SILVIA	X SILVIA	X SILVIA	X SILVIA					SI	N.A.	N.A.	
	Aggiornamento portale telematico regionale SILVIA	SILVIA		X SILVIA	X SILVIA	X SILVIA	X SILVIA					N.A.	N.A.	N.A.	
Attività estrattive, L.R. n.20/2021	Predisposizione Piano delle Attività Estrattive (PAE) delle Province, programmazione - pianificazione attività estrattive;	N.A.	X (PROVINCIA)									N.A.	N.A.	N.A.	
	Autorizzazioni, proroghe, varianti, trasferimento di titolarità per l'esercizio dell'attività estrattiva;	Catasto cave	X (PROVINCIA - fino a conclusione del periodo di sperimentazione Catasto Cave	X Catasto Cave								N.A.	N.A.	N.A.	
	Verifica di assoggettabilità alla VIA per l'attività estrattiva	SILVIA		X SILVIA	X SILVIA	X SILVIA	X SILVIA					N.A.	N.A.	N.A.	
	Accertamenti, notifica di violazioni amministrative e/o penali in tema di polizia mineraria e antinfortunistica in ambiti di cava	N.A.	X (PROVINCIA)									N.A.	N.A.	N.A.	
Autorizzazione integrata ambientale	Rilascio Autorizzazione Integrata Ambientale (nuovo impianto), riesame e modifiche sostanziali	Piattaforma Procedimenti - AIA		X PP	X PP	X PP	X PP					SI	SI	SI	
	Modifiche NON sostanziali, controlli, sanzioni, accertamento e notifica di violazioni, diffide, sospensioni e revoche	N.A.	X (PROVINCIA)									NA	NA	NA	
	Esercizio delle competenze in materia di AIA/IPPC per le attività del comparto Industria punto 1 "Attività energetiche" dell'allegato VIII Parte seconda D.Lgs. n.152/2006 così come modificato dall'art.26 del D.Lgs. n.46/2014	N.A.	X (PROVINCIA)									NA	NA	NA	
	Autorizzazione dei progetti di impianti innovativi, articolo 29 quater del d.lgs. 152/2006, che producono energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 (LR 26/03-2021).	N.A.	X (PROVINCIA)									NA	NA	NA	

# Allegato 6bis

## **Intesa tra Regione Lombardia, UPL e Province lombarde per l'esercizio delle funzioni regionali confermate, ai sensi delle leggi regionali 19/2015 e 32/2015**

**Triennio 2024-2026**

### **LINEE GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE FUNZIONI AMBIENTALI**

(di cui all'Allegato 6)

Nel rinnovo dell'Intesa tra Regione Lombardia e UPL e Province lombarde per l'esercizio delle funzioni regionali confermate, ai sensi delle leggi regionali 19/2015 e 32/2015. Triennio 2024-2026", è stato introdotto uno schema per la redazione della Relazione annuale relativo alle Funzioni ambientali (Allegato 6). Tale schema potrà fornire una visione complessiva delle attività svolte dalle Province in relazione alle funzioni conferite da Regione.

Per una migliore comprensione delle modalità di compilazione di seguito si forniscono alcune indicazioni. La Relazione dovrà essere resa nel mese di gennaio successivo all'anno di riferimento.

**ATTIVITA' SVOLTE/ DESCRIZIONE:** in tali colonne sono elencate e descritte le attività derivanti dalle funzioni conferite da Regione Lombardia di cui alla presente Intesa.

**SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE:** in tale colonna sono riportati i sistemi informativi dedicati alla gestione delle specifiche attività correlate; NA indica l'assenza di un sistema informativo dedicato.

**NUMERO PROCEDIMENTI:** in tale colonna dovranno essere indicati i numeri dei procedimenti presi in carico.

**NUMERO PROCEDIMENTI GESTITI TRAMITE I SISTEMI REGIONALI:** di tale colonna non è richiesta la compilazione.

**TEMPO PRESA IN CARICO:** per le attività che prevedono l'utilizzo di un sistema informativo regionale non si richiede l'inserimento dei dati richiesti a differenza delle attività dove lo stesso non è presente (NA) e che pertanto dovranno essere dichiarati dalle Province. Il valore tempo da esprimere è da intendersi come tempo medio. Per tempo di presa in carico si intende il tempo trascorso dalla protocollazione dell'istanza all'avvio del procedimento.

**TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'ITER ISTRUTTORIO:** per le attività che prevedono l'utilizzo di un sistema informativo regionale non si richiede l'inserimento dei dati richiesti a differenza delle attività dove lo stesso non è presente (NA). Il valore tempo da esprimere è da intendersi come tempo medio. Per tempo di completamento dell'iter si intende il tempo intercorrente dalla protocollazione del procedimento alla conclusione dello stesso.

Per meglio comprendere le modalità di calcolo degli indicatori **TEMPO PRESA IN CARICO** e **TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'ITER ISTRUTTORIO**, si riporta sotto il glossario dei parametri utilizzati:

- Data di protocollazione: data di protocollazione dell'evento di consegna dell'istanza su piattaforma.
- Data di invio della comunicazione di avvio del procedimento: data di passaggio nello stato "IN\_ISTRUTTORIA" dell'istanza su piattaforma.

- Data di chiusura del procedimento: data registrata a sistema di chiusura del procedimento e corrisponde al completamento dell'istruttoria di merito con il passaggio di stato in "Autorizzato"/"Non Autorizzato" (per il portale SILVIA: CHIUSO CON DECRETO CON PROVVEDIMENTO POSITIVO/NEGATIVO).

**N° PROCEDIMENTI CHE HANNO CONCLUSIONE ITER IN PIATTAFORMA:**

di tale colonna non è richiesta la compilazione.

**BREVE DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' SVOLTA:** è richiesto breve commento sulla complessità della casistica trattata, con particolare riferimento a tempi di esecuzione medi superiori ai termini stabiliti da leggi/regolamenti.

**ONERI ISTRUTTORI:** riportare il valore di cui all'allegato (all.4), esposto per ogni singola funzione ambientale.

**NUMERO PERSONALE PREPOSTO FTE:** è richiesta la rilevazione del personale dedicato alle singole linee di attività secondo il criterio del *full time equivalent*.

**EVENTUALI CRITICITA' RISCONTRATE:** si richiede breve esplicitazione delle eventuali criticità riscontrate nello svolgimento delle attività.

**CDS: CONFERENZA DEI SERVIZI TELEMATICA**

In tali colonne è mappata la presenza di procedure relative alla Conferenza dei Servizi telematica; non è richiesta la compilazione di tali colonne; il dato sul grado di utilizzo verrà restituito da Regione Lombardia.

**NOTE:** il campo potrà essere utilizzato per descrizioni puntuali sull'attività svolta.



# Glossario e linee guida

Per meglio comprendere le modalità di calcolo degli indicatori sotto riportati:

- **N° PROCEDIMENTI GESTITI TRAMITE I SISTEMI REGIONALI**
- **TEMPO PRESA IN CARICO**
- **TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'ITER ISTRUTTORIO**
- **N° PROCEDIMENTI CHE HANNO CONCLUSIONE ITER IN PIATTAFORMA (C'È CONFERIMENTO DELL'ATTO FINALE)**
- **NUMERO DI CDS INDETTE**

nel prosieguo del documento verrà presentato il glossario e successivamente le formule di calcolo degli indicatori per i procedimenti gestiti su Piattaforma Procedimenti e su SILVIA

## Glossario:

Campo	Definizione
ID Pratica Procedimenti	Numero identificativo dell'istanza sulla piattaforma
Tipologia adempimento	Nome del procedimento
Stato pratica	Stato dell'istanza, inteso come stato attuale in cui si trova l'istanza al momento dell'estrazione
Data invio dell'istanza (marcatura temporale)	Data in cui il proponente ha sottomesso l'istanza sulla piattaforma procedimenti (passaggio di stato in "COMPILATA" per la Piattaforma Procedimenti o "in attivazione" per SILVIA)
Data protocollazione dell'istanza	Data di protocollazione assegnata all'istanza sulla piattaforma di riferimento (Piattaforma Procedimenti o SILVIA). Per la Piattaforma Procedimenti, se l'ente aderisce al Registro Particolare, tale data corrisponde alla data di invio dell'istanza.
Data di invio della comunicazione di avvio del procedimento	Data di avvio dell'istruttoria formale (passaggio di stato "IN ISTRUTTORIA") o della comunicazione di improcedibilità (passaggio di stato "Formalmente Non Corretta" sulla Piattaforma Procedimenti).  Su SILVIA, tali eventi sono definiti dai passaggi di stato "In istruttoria"   "Archiviata"   "Chiusa senza Giudizio".
Data protocollo richiesta integrazione	Data in cui è stata protocollata la richiesta di integrazione da parte dell'Autorità Competente. Se l'ente aderisce al Registro Particolare, tale data corrisponde alla data di invio della richiesta di integrazione sulla piattaforma di riferimento (Piattaforma Procedimenti o su SILVIA).
Data protocollo della risposta di integrazione	Data in cui è stata protocollata la risposta di integrazione. Se l'ente aderisce al Registro Particolare, tale data corrisponde alla data di invio da parte del proponente della risposta alla richiesta di

Campo	Definizione
	integrazione sulla Piattaforma Procedimenti o su SILVIA.
Data di chiusura del procedimento	Data in cui l'Autorità Competente ha chiuso l'istanza sulla Piattaforma Procedimenti (passaggio di stato in "AUTORIZZATA"/"NON AUTORIZZATA") o "Procedura chiusa con provvedimento autorizzatorio positivo /negativo" – "Procedura chiusa con compatibilità positiva /negativa" su SILVIA. Se l'Autorità Competente ha dichiarato la data dell'atto decisorio, la stessa sarà utilizzata come data di chiusura del procedimento.
Data indizione CdS	Data di indizione della Conferenza di Servizi

#### Modalità di Calcolo:

Indicatore	Definizione
<b>N° PROCEDIMENTI GESTITI TRAMITE I SISTEMI REGIONALI</b>	Conteggio delle istanze aventi data invio dell'istanza all'interno del periodo in esame
<b>TEMPO PRESA IN CARICO</b>	Media delle differenze tra la data di invio dell'istanza e la data di invio della comunicazione di avvio del procedimento
<b>TEMPO DI COMPLETAMENTO DELL'ITER ISTRUTTORIO</b>	Media delle differenze tra la data di invio dell'istanza e la data di chiusura del procedimento al netto dei giorni sospensione. I giorni di sospensione sono calcolati come differenza tra la data di protocollo della richiesta di integrazione e la data di protocolla della risposta alla richiesta di integrazione. Le istanze chiuse su Piattaforma Procedimenti nello stato "Formalmente Non Corretta", o chiuse su SILVIA nello stato "Archiviata"   "Chiusa senza Giudizio" non concorrono al computo dei tempi di completamento dell'iter istruttorio
<b>NUMERO DI PROCEDIMENTI CHE HANNO CONCLUSIONE ITER IN PIATTAFORMA (C'È CONFERIMENTO DELL'ATTO FINALE)</b>	Conteggio delle istanze chiuse tra quelle aventi data di protocollazione appartenente al periodo in esame. Su Piattaforma Procedimenti le istanze chiuse sono quelle nello stato "Autorizzato/Non Autorizzato". Su SILVIA le istanze chiuse sono quelle nello stato "Procedura chiusa con provvedimento autorizzatorio positivo /negativo" – "Procedura chiusa con compatibilità positiva /negativa". Le istanze in stato "Formalmente Non Corrette" per la Piattaforma Procedimenti o "Archiviata"   "Chiusa senza Giudizio" per SILVIA non concorrono al computo dei volumi dei procedimenti conclusi. Il numero di istanze concluse in stato "Formalmente Non Corrette" o "Archiviata"   "Chiusa senza Giudizio" sarà comunque reso disponibile.
<b>NUMERO DI CDS INDETTE</b>	N. istanze con CdS indetta tra quelle aventi data invio nel periodo in esame